

III – ANIMALI

Introduzione

Gli obblighi di colui che detiene animali d'affezione sono disciplinati, oltre che da responsabilità morali, anche da disposizioni legislative nazionali e comunitarie.

Le norme poste a tutela degli animali d'affezione hanno origini diverse poiché promanano sia da fonti giuridiche primarie (come le leggi statali) che da fonti secondarie (come i regolamenti e le ordinanze comunali e provinciali).

Chiunque detenga animali da compagnia è responsabile della loro salute e del loro benessere e deve provvedere alla loro sistemazione e fornirgli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei loro bisogni fisiologici ed etologici.

La principale legge statale in materia di tutela degli animali d'affezione è la L. 14 agosto 1991, n. 281 «Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo», che stabilisce il principio generale secondo il quale lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo ed animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.

Un'altra norma fondamentale è il Regolamento il polizia veterinaria, che definisce le prescrizioni atte a prevenire la diffusione di malattie tra animali domestici e tra questi e l'uomo, con specifica attenzione alla profilassi della rabbia. Il Regolamento si occupa in particolare del porto degli animali in luoghi pubblici e aperti al pubblico, nonché della cattura dei cani randagi e del trattamento dei cani e gatti rabidi, morsicati o morsiatori.

Per quanto riguarda le norme finalizzate alla repressione degli atti di crudeltà verso gli animali, nel Codice Penale troviamo l'art. 544 bis del Codice, il quale dispone relativamente all'uccisione ingiustificata, e punisce con la pena detentiva della reclusione chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale. L'art. 544 ter punisce il maltrattamento di animali, nelle ipotesi in cui chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale, ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche. Lo stesso articolo punisce anche chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. L'art. 544 quater punisce, invece, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportano sevizie o strazio per gli animali. Lo spettacolo o la manifestazione può consistere in ogni forma di rappresentazione o dimostrazione (sportiva, acrobatica, di forza, di bellezza, di resistenza o altro), svolta alla presenza di pubblico. L'art. 544 quinquies punisce chi promuove, organizza o dirige combattimenti e competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica.

Il Codice Penale all'art. 727 punisce chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività e chiunque detiene gli animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi conseguenze.

Importanti modifiche finalizzate ad una maggiore tutela degli animali d'affezione sono state introdotte con la L. 20 luglio 2004, n. 189 - «Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate». Con tale legge viene introdotto un nuovo presupposto giuridico della tutela degli animali, risultando ora leso il sentimento verso gli animali e non più la sola morale umana.

Tutte le disposizioni legislative sopra riportate non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, pesca, allevamento, trasporto, macellazione, sperimentazione scientifica, attività circense, giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. In questi ambiti gli animali sono tutelati da una specifica disciplina.

La legge 189 individua, come addetti alla vigilanza, la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, i Corpi di Polizia Municipale e Provinciale. Con riguardo agli animali d'affezione, hanno competenza in materia di vigilanza anche le Guardie Volontarie Giurate delle Associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, nei limiti dei compiti attribuiti con i decreti prefettizi di nomina.

Relativamente alle singole violazioni penali sopra elencate, soggetto attivo della violazione è sia il proprietario dell'animale che ogni altra persona che per qualsiasi motivo possega, custodisca, o comunque detenga l'animale.

In attuazione della L. 14 agosto 1991 n. 281 prima citata, tutte le Regioni hanno emanato proprie leggi volte a istituire l'anagrafe canina presso i Comuni e/o le Unità Sanitarie locali, a definire le modalità per l'iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore del codice identificativo del cane a determinare i criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi per cani. Lo scopo dell'anagrafe canina è quello di porre un forte deterrente al fenomeno dell'abbandono degli animali, poiché consente di risalire al responsabile dell'animale ogni volta che questo sia rinvenuto in stato di randagismo. All'atto dell'iscrizione all'anagrafe viene compilata un'apposita scheda, riportante i dati specifici dell'animale. La scheda è utilizzata anche per la registrazione degli interventi di profilassi e di polizia veterinaria eseguiti sull'animale. Il cane iscritto all'anagrafe è contrassegnato da un codice di riconoscimento impresso dai medici veterinari mediante il tatuaggio indole o mediante l'inoculazione di un microprocessore cutaneo, cosiddetto microchip.

I comuni hanno emanato Regolamenti che dispongono che coloro che possiedono un cane hanno l'obbligo di essere muniti, durante la conduzione di cani in luoghi pubblici, di appositi dispositivi per la rimozione delle deiezioni del loro animale su area pubblica. Gli organi di vigilanza (in particolare gli appartenenti ai Corpi di polizia locale) hanno l'obbligo di intervenire, sanzionando tali comportamenti illeciti.

Anche il D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) stabilisce alcune norme a tutela degli animali, in quanto consente di trasportarli liberamente su qualsiasi veicolo a motore, purché ciò non costituisca pericolo o intralcio per il conducente. È fatto obbligo al conducente di tenere gli animali in una gabbia o in un apposito contenitore da trasporto o nel vano posteriore del veicolo, ma appositamente diviso da una rete o da altro mezzo analogo. Infine il Codice della strada dispone che il trasporto di animali da affezione deve avere luogo in modo tale da escludere ogni forma di sofferenza per l'animale in ciascuna fase del viaggio.

1 - CODICE PENALE

(Artt. 500, 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies, 544-sexies, 638, 672, 727)

500 - Diffusione di una malattia delle piante o degli animali - Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa all'economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se la diffusione avviene per colpa, la pena è della multa da euro 103 a euro 2.065.

544-bis - Uccisione di animali - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.

544-ter - Maltrattamento di animali - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

544-quater - Spettacoli o manifestazioni vietati - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scom-

messe clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.

544-quinquies - Divieto di combattimenti tra animali - Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro. due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà:

- 1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
- 2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
- 3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.

Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro

544-sexies - Confisca e pene accessorie – Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.p.p., per i delitti previsti dagli artt. 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.

638 - Uccisione o danneggiamento di animali altrui – Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 309 euro.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.

Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno

672 - Omessa custodia e mal governo di animali – Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele [c.c. 2052] (1), animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da lire euro 25 a euro 258.

Alla stessa pena soggiace:

1. chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o

li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;

2. chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone.

727 - Abbandono di animali – Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze (1).

(1) Articolo così sostituito prima dall'art. 1, L. 22 novembre 1993, n. 473 e poi dall'art. 1, L. 20 luglio 2004, n. 189.

Il testo in vigore prima della sostituzione disposta dalla citata legge n. 189/2004 era il seguente: «727. Maltrattamento di animali. – Chiunque incrudelisce verso animali o senza necessità li sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche, ovvero li adopera in giochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con mezzi particolarmente dolorosi, quale modalità del traffico, del commercio, del trasporto, dell'allevamento, della mattazione o di uno spettacolo di animali, o se causa la morte dell'animale: in questi casi la condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca degli animali oggetto del maltrattamento, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Nel caso di recidiva la condanna comporta l'interdizione dall'esercizio dell'attività di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo.

Chiunque organizza o partecipa a spettacoli

o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali è punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni. La condanna comporta la sospensione per almeno tre mesi della licenza inerente l'attività commerciale o di servizio e, in caso di morte degli animali o di recidiva, l'interdizione dall'esercizio dell'attività svolta.

Qualora i fatti di cui ai commi precedenti siano commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine la pena è aumentata della metà e la condanna comporta la sospensione della licenza di attività commerciale, di trasporto o di allevamento per almeno dodici mesi».

Il testo in vigore prima della sostituzione disposta dalla suddetta legge n. 473/1993 era il seguente: «727. Maltrattamenti di animali. - Chiunque inculdelisce verso animali o senza

necessità li sottopone a eccessive fatiche o a torture, ovvero li adopera in lavori ai quali non siano adatti per malattia o per età, è punito con l'ammenda da lire 500.000 a 3.000.000.

Alla stessa pena soggiace chi, anche per solo fine scientifico o didattico, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, sottopone animali vivi a esperimenti tali da destare ribrezzo.

La pena è aumentata, se gli animali sono adoperati in giuochi o spettacoli pubblici, i quali importino strazio o sevizie.

Nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, se il colpevole è un conducente di animali, la condanna importa la sospensione dall'esercizio del mestiere, quando si tratta di un contravventore abituale o professionale».

2 - L. 20 LUGLIO 2004, N. 189 - Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate (G.U. 31 luglio 2004, n. 178)

1 - Modifiche al Codice Penale - 1. Dopo il Titolo IX del Libro II del Codice Penale è inserito il seguente:

«Titolo IX-bis
DEI DELITTI CONTRO
IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI

544-bis - (Uccisione di animali) - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.

544-ter - (Maltrattamento di animali) - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

544-quater - (Spettacoli o manifestazioni vietati) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.

544-quinquies - (Divieto di combattimenti tra animali) - Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà:

1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;

2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;

3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.

Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

544-sexies - (Confisca e pene accessorie) - Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma

dell'art. 444 c.p.p., per i delitti previsti dagli artt. 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime».

2. All'art. 638, primo comma, c.p., dopo le parole: «è punito» sono inserite le seguenti: «, salvo che il fatto costituisca più grave reato».

3. L'art. 727 c.p. è sostituito dal seguente:

«727 - (Abbandono di animali) – Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze».

2 - Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce – 1. È vietato utilizzare cani (*Canis familiaris*) e gatti (*Felis catus*) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale.

2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro.

3. Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale di cui al comma 1.

3 - Modifica alle disposizioni di coordina-

mento e transitorie del Codice Penale – 1. Dopo l'art. 19-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie c.p. sono inseriti i seguenti:

«19-ter - (Leggi speciali in materia di animali) – Le disposizioni del Titolo IX-bis del Libro II del Codice Penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del Titolo IX-bis del Libro II del Codice Penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.

19-quater - (Affidamento degli animali sequestrati o confiscati) – Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno»:

2. Il decreto di cui all'art. 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie c.p. è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4 - Norme di coordinamento – 1. All'art. 4 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 116, al comma 8, le parole: «ai sensi dell'art. 727 c.p.» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro».

2. Il comma 5 dell'art. 5 della L. 14 agosto 1991, n. 281, è abrogato.

3. Alla L. 12 giugno 1913, n. 611, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'art. 1 è abrogato;

b) all'art. 2, lett. a), le parole: «dell'art. 491 c.p.» sono sostituite dalle seguenti: «del Titolo IX-bis del Libro II del Codice Penale e dell'art. 727 del medesimo codice»;

c) all'art. 8, le parole: «dell'art. 491» sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 727».

5 - Attività formative – 1. Lo Stato e le regioni possono promuovere di intesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto, anche mediante prove pratiche.

6 - Vigilanza – 1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di coordinamento dell'attività della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei Corpi di polizia municipale e provinciale.

2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli artt. 55 e 57 c.p.p., alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.

3. Dall'attuazione del presente articolo

non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali.

7 - Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni – 1. Ai sensi dell'art. 91 c.p.p., le associazioni e gli enti di cui all'art. 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie c.p. perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge.

8 - Destinazione delle sanzioni pecuniarie – 1. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui all'art. 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie c.p.

2. Con il decreto di cui all'art. 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie c.p., sono determinati i criteri di ripartizione delle entrate di cui al comma 1, tenendo conto in ogni caso del numero di animali affidati ad ogni ente o associazione.

3. Entro il 25 novembre di ogni anno il Ministro della salute definisce il programma degli interventi per l'attuazione della presente legge e per la ripartizione delle somme di cui al comma 1.

9 - Entrata in vigore – 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

3 - D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Artt. 13 e 19) (*S.O.G.U. 28 settembre 2000, n. 227*)

**Titolo II
SOGGETTI**

**Capo I
COMUNE**

13 - Funzioni - 1. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

2. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

Omissis.

**Capo II
Provincia**

19 - Funzioni - 1. Spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori:

a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;

b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;

c) valorizzazione dei beni culturali;

d) viabilità e trasporti;

e) protezione della flora e della fauna parchi e riserve naturali;

f) caccia e pesca nelle acque interne;

g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;

h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;

i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;

l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.

2. La provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi da essa proposti, promuove e coordina attività, nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

3. La gestione di tali attività ed opere avviene attraverso le forme previste dal presente testo unico per la gestione dei servizi pubblici locali.

4 - D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285 - Nuovo codice della strada (Art. 169)
(S.O. alla G.U. 18 maggio 1992, n. 114)

169 - Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore - In tutti i veicoli il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida.

Il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli, esclusi quelli di cui al comma 5, anche in relazione all'ubicazione dei sedili, non può superare quello indicato nella carta di circolazione.

Il numero delle persone che possono prendere posto, sedute o in piedi, sugli autoveicoli e filoveicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, nonché il carico complessivo del veicolo non possono superare i corrispondenti indicati nella carta di circolazione, tali valori sono fissati dal regolamento in relazione ai tipi ed alle caratteristiche di detti veicoli.

Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in modo da non limitare la libertà di movimento del conducente e da non impedirgli la visibilità. Inoltre, su detti veicoli, esclusi i motocicli e i ciclomotori a due ruote, il conducente e il passeggero non devono determinare sporgenze dalla sagoma trasversale del veicolo.

Fino all'8 maggio 2009 sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose è consentito il trasporto in soprannumero sui posti posteriori di due bambini di età inferiore a dieci anni, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.

Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e co-

munque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. è consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore a uno, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.

Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, che hanno un numero di persone e un carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione, ovvero trasporta un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594.

Qualora le violazioni di cui al comma 7 sono commesse adibendo abusivamente il veicolo ad uso di conto terzi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, a norma del Capo I, sezione II, del Titolo VI.

Qualora le violazioni di cui al comma 7 siano commesse alla guida di una autovettura, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148.

Chiunque viola le altre disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296.

5 - L. 14 AGOSTO 1991, N. 281 - Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo (G.U. 30 agosto, n. 203) (1)

(1) A partire dal 1° gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. A decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. Se tale operazione di conversione produce un risultato espresso anche in decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali (art. 51, D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213).

Preambolo (Omissis).

1 - Principi generali - 1. Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.

2 - Trattamento dei cani e di altri animali di affezione - 1. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso i servizi veterinari delle unità sanitarie locali. I proprietari o i detentori possono ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle società cinofile, delle società protettrici degli animali e di privati.

2. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui al comma 1 dell'art. 4, non possono essere soppressi.

3. I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui al comma 1 dell'art. 4, non possono essere destinati alla sperimentazione.

4. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore.

5. I cani vaganti non tatuati catturati, nonché i cani ospitati presso le strutture di cui al comma 1 dell'art. 4, devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di

sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili.

6. I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell'art. 4, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.

7. È vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.

8. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.

9. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.

10. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.

11. Gli enti e le associazioni protezioniste possono gestire le strutture di cui al comma 1 dell'art. 4, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell'unità sanitaria locale.

12. Le strutture di cui al comma 1 dell'art. 4 possono tenere in custodia a paga-

mento cani di proprietà e garantiscono il servizio di pronto soccorso.

3 - Competenze delle regioni – 1. Le regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione dell'anagrafe canina presso i comuni o le unità sanitarie locali, nonché le modalità per l'iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del cane, da imprimersi mediante tatuaggio indole.

2. Le regioni provvedono a determinare, con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi per cani. Tali strutture devono garantire buone condizioni di vita per i cani e il rispetto delle norme igienico-sanitarie e sono sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali. La legge regionale determina altresì i criteri e le modalità per il riparto tra i comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi di loro competenza.

3. Le regioni adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni animaliste, protezioniste e venatorie, che operano in ambito regionale, un programma di prevenzione del randagismo.

4. Il programma di cui al comma 3 prevede interventi riguardanti:

a) iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico al fine di conseguire un corretto rapporto di rispetto della vita animale e la difesa del suo habitat;

b) corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle regioni, degli enti locali e delle unità sanitarie locali addetto ai servizi di cui alla presente legge nonché per le guardie zoofile volontarie che collaborano con le unità sanitarie locali e con gli enti locali.

5. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le regioni indennizzano gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti, accertate dal servizio veterinario dell'unità sanitaria locale.

6. Per la realizzazione degli interventi di competenza regionale, le regioni possono destinare una somma non superiore al 25% dei fondi assegnati alla regione dal decreto ministeriale di cui all'art. 8, comma 2. La rimanente somma è assegnata dalla regione agli enti locali a titolo di contributo per la realizzazione degli interventi di loro competenza.

7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge e adottano un programma regionale per la prevenzione del randagismo, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.

4 - Competenze dei comuni – 1. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità dalla regione.

2. I servizi comunali e i servizi veterinari delle unità sanitarie locali si attengono, nel trattamento degli animali, alle disposizioni di cui all'art. 2.

5 - Sanzioni – 1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un milione.

2. Chiunque omette di iscriverne il proprio cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'art. 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centocinquanta.

3. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'art. 3, omette di sottoporlo al tatuaggio, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centomila.

4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire dieci milioni.

5. *Omissis* (1).

6. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 confluiscono nel fondo per l'attuazione della presente legge previsto dall'art. 8 (2).

(1) Comma abrogato dall'art. 4 della L. 20 luglio 2004, n. 189.

(2) La Corte Costituzionale, con Sent. 25 marzo 1992, n. 123, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2 e 3 confluiscono nel fondo per l'attuazione della legge previsto dall'art. 8, anziché nei bilanci delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

6 - *Imposte* - (*Omissis*) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 10, D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, conv. in L. 19 marzo 1993, n. 68.

7 - *Abrogazione di norme* - 1. Sono abrogati gli artt. 130, 131, 132, 133, 134 e 135 del testo unico per la finanza locale approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, e

successive modificazioni, e ogni disposizione incompatibile o in contrasto con la presente legge.

8 - *Istituzione del fondo per l'attuazione della legge* - 1. A partire dall'esercizio finanziario 1991 è istituito presso il Ministero della sanità un fondo per l'attuazione della presente legge, la cui dotazione è determinata in lire 1 miliardo per il 1991 e in lire 2 miliardi a decorrere dal 1992.

2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, ripartisce annualmente tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le disponibilità del fondo di cui al comma 1. I criteri per la ripartizione sono determinati con decreto del Ministro della sanità adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'art. 12 della L. 23 agosto 1988, n. 400.

9 - *Copertura finanziaria* - 1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 1 miliardo per il 1991, lire 2 miliardi per il 1992 e lire 2 miliardi per il 1993, si fa fronte mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 all'uopo utilizzando l'accantonamento «Prevenzione del randagismo».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6 - D.LGS. 30 DICEMBRE 1992, N. 532 - Attuazione della Dir. n. 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto (S.O.G.U. 11 gennaio 1993, n. 7)

Capitolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

1 - 1. Il presente decreto si applica al trasporto di:

- a) solipedi domestici ed animali domestici della specie bovina, ovina, caprina e suina;
- b) pollame, volatili e conigli domestici;
- c) cani e gatti domestici;
- d) altri mammiferi e volatili;
- e) altri animali vertebrati e animali a sangue freddo.

2. Il presente decreto non si applica:

- a) ai trasporti privi di qualsiasi carattere commerciale e ad ogni singolo animale accompagnato da una persona fisica che ne ha la responsabilità durante il trasporto;
- b) ai trasporti di animali domestici da compagnia che accompagnano il loro padrone nel corso di un viaggio privato;
- c) fatte salve le disposizioni nazionali applicabili in materia, ai trasporti di animali effettuati:

1) su una distanza massima di 50 chilometri a partire dall'inizio del trasporto degli animali fino al luogo di destinazione;

2) dagli allevatori con veicoli agricoli o mezzi di trasporto di loro proprietà nel caso in cui le circostanze geografiche impongano una transumanza stagionale senza scopo lucrativo per alcuni tipi di animali

2 - 1. Ai fini del presente decreto sono applicabili, all'occorrenza, le definizioni di cui ai DD.LL. che attuano le Dirr. n. 89/662/CEE, n. 90/425/CEE, n. 90/675/CEE e n. 91/496/CEE.

2. Si intende inoltre per:

a) «mezzo di trasporto»: le parti di veicoli stradali, veicoli su rotaia, navi ed aerei utilizzati per il carico e il trasporto di animali, nonché i contenitori per il trasporto terrestre, marittimo o aereo;

b) «trasporto»: ogni trasferimento di animali effettuato con un mezzo di trasporto, che comprenda il carico e lo scarico degli animali;

c) «punto di sosta»: un luogo in cui il viaggio è interrotto a scopo di riposo, alimentazione o abbeveraggio degli animali;

d) «punto di trasferimento»: il luogo in cui il trasporto è interrotto allo scopo di trasferire gli animali da un mezzo di trasporto ad un altro;

e) «luogo di partenza»: il luogo in cui, fatto salvo l'art. 1, comma 2, gli animali sono caricati per la prima volta su un mezzo di trasporto, nonché tutti i luoghi in cui gli animali sono stati scaricati e stabulati per ventiquattrore, abbeverati, nutriti, nonché, se necessario, curati, ad eccezione di qualsiasi punto di sosta o di trasferimento; possono essere parimenti considerati «luoghi di partenza» i mercati ed i centri di raccolta autorizzati:

quando il primo luogo di carico degli animali è distante meno di 50 km dai summenzionati mercati, o centri ovvero quando, nel caso in cui la distanza sia superiore a 50 km, gli animali hanno beneficiato di un periodo di riposo di una durata da stabilirsi secondo le procedure comunitarie e sono stati abbeverati e nutriti prima di essere nuovamente caricati sul mezzo di trasporto;

f) «luogo di destinazione»: il luogo in cui gli animali sono scaricati definitivamente da un mezzo di trasporto; il luogo di destinazione non comprende un punto di sosta o un punto di trasferimento;

g) «viaggio»: il trasporto dal luogo di partenza al luogo di destinazione.

b) «periodo di riposo»: un periodo continuo nel corso del viaggio, durante il quale gli animali non sono spostati con un mezzo di trasporto;

i) «trasportatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che, per fini commerciali e a scopo di lucro trasporta animali per conto proprio o per conto terzi nonché chi mette a tal fine un mezzo di trasporto a disposizione di terzi.

Capitolo II TRASPORTO E CONTROLLI NEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ

3 - 1. I posti di ispezione frontiera, gli uffici di cui all'Allegato A del decreto legge che attua la Dir. n. 89/608 e le Unità Sanitarie Locali, secondo le rispettive competenze vigilano affinché:

a) il trasporto di animali nel territorio e da questo ad altro Stato membro sia effettuato conformemente al presente decreto e rispettando, per ciascuna specie, le disposizioni di cui all'allegato;

a-bis) lo spazio, inteso come densità di carico, per gli animali sia almeno conforme ai dati fissati nel Capitolo VI dell'Allegato in ordine agli animali e ai mezzi di trasporto menzionati in tale capitolo; le durate del trasporto e del periodo di riposo nonché gli intervalli di alimentazione e abbeveraggio per taluni tipi di animali siano conformi alle norme stabilite nel Capitolo VII dell'Allegato, in relazione agli animali menzionati in tale capitolo, fatte salve le disposizioni del Reg. (CEE) n. 3820/1985;

b) siano trasportati soltanto animali idonei a sopportare il viaggio previsto e unicamente qualora siano state prese disposizioni adeguate per la cura degli animali durante il viaggio e al loro arrivo nel luogo di destinazione; gli animali malati o feriti non sono considerati idonei al trasporto, salvo:

1) gli animali lievemente feriti o malati, per i quali il trasporto non sia causa di sofferenze inutili;

2) gli animali trasportati ai fini di ricerche scientifiche approvate;

c) gli animali che si ammalano o si feriscono durante il trasporto beneficino, appena possibile, di interventi immediati e, ove occorra, di un trattamento veterinario appropriato e, se necessario, siano macellati con urgenza evitando loro sofferenze inutili.

2. In deroga al comma 1, lett. *b)*, si può consentire il trasporto di animali destinati ad un trattamento veterinario di emergenza o alla macellazione di emergenza in condizioni non conformi al presente decreto, tali trasporti sono permessi soltanto a condizione che gli animali interessati non debbano subire indebite sofferenze o maltrattamenti; se del caso il Ministero della Sanità, adotta, secondo le procedure comunitarie, norme specifiche di applicazione.

4 - 1. Le autorità di cui all'art. 3, comma 1 vigilano affinché durante il viaggio, gli animali siano identificati e registrati conformemente al Titolo II del D.L. che attua la Dir. n. 90/425/CEE nonché accompagnati dai documenti previsti dalla normativa comunitaria o nazionale che consentano all'autorità competente di controllare:

1) l'origine ed il proprietario degli animali;

2) il luogo di partenza e il luogo di destinazione;

3) la data e l'ora di partenza.

5 - 1. Ogni trasportatore deve:

a) essere iscritto in apposito registro presso l'azienda sanitaria locale territorialmente competente in ragione della sua residenza o sede legale; nel registro sono annotati tutti gli elementi atti a consentire la sua rapida individuazione da parte dell'autorità di con-

trollo per il caso di inosservanza alle prescrizioni di cui al presente decreto;

b) essere in possesso:

1) se stabilito nel territorio nazionale, di una autorizzazione valida per tutti i trasporti di animali vertebrati effettuati su uno dei territori elencati nell'Allegato I al D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 93, rilasciata dalla azienda sanitaria locale di cui alla lett. *a)*. Il suddetto trasportatore deve avvalersi, in caso di affidamento del trasporto di animali vivi ad altri, di soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 2;

2) se stabilito in un Paese terzo, di un'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente di uno Stato membro, previa sottoscrizione di impegno a rispettare le prescrizioni della normativa veterinaria comunitaria. In tale impegno deve essere precisato, in particolare, che il trasportatore ha adottato tutte le misure necessarie per conformarsi alle prescrizioni del presente decreto fino al luogo di destinazione, che, ove si trovi in Paesi terzi, è quello definito dalla relativa legislazione comunitaria e deve essere altresì precisato che la persona alla quale viene affidato il trasporto sia in possesso dei requisiti di cui al comma 2;

c) non trasportare, né fare trasportare, animali in condizioni tali da poterli esporre a lesioni o a sofferenze inutili;

d) utilizzare mezzi di trasporto tali da garantire il rispetto delle prescrizioni comunitarie, in particolare delle prescrizioni previste dall'Allegato, in materia di benessere durante il trasporto.

2. La persona alla quale viene affidato il trasporto, fatto salvo quanto previsto dal Capitolo I, Sezione A, punto 6, lett. *b)*, dell'Allegato, deve possedere una formazione specifica acquisita presso l'impresa o presso un organismo di formazione o avere un'esperienza pratica equivalente per procedere alla manipolazione e al trasporto di animali

vertebrati nonché per prestare, se necessario, l'assistenza appropriata agli animali trasportati, comunque attestata dall'azienda sanitaria locale che ha concesso l'autorizzazione al trasportatore.

3. In caso di trasporto, il trasportatore deve:

a) stabilire, per gli animali di cui all'art. 1, comma 1, lett. *a)*, destinati agli scambi o all'esportazione, nel caso in cui la durata del viaggio sia superiore a otto ore, un ruolino di marcia conforme al modello di cui al Capitolo VIII dell'Allegato, che deve accompagnare il certificato sanitario durante il viaggio e nel quale siano precisati i punti di sosta e di eventuale trasferimento; un solo ruolino di marcia deve essere compilato per coprire tutta la durata del viaggio;

b) presentare il ruolino di marcia di cui alla lett. *a)* al veterinario ufficiale competente per la redazione del certificato sanitario; il numero o i numeri dei certificati devono essere indicati nel ruolino di marcia su cui è apposta la stampigliatura e la firma del veterinario ufficiale del luogo di partenza; questi notifica l'esistenza del ruolino di marcia mediante il sistema ANIMO;

c) accertarsi che:

1) l'originale del ruolino di marcia di cui alla lett. *a)* sia:

a) compilato e completato, nel momento opportuno, solo dalle persone a ciò legittimate;

b) unito al certificato sanitario che accompagna il trasporto durante tutta la durata del viaggio;

2) il personale incaricato del trasporto:

a) menzioni sul ruolino di marcia l'ora e il luogo in cui gli animali sono stati alimentati e abbeverati durante il trasporto;

b) faccia vistare, dal veterinario del posto di ispezione frontaliere o del punto di uscita designato da uno Stato membro, il ruoli-

no di marcia, in caso di esportazione e quando il periodo di trasporto nel territorio comunitario è superiore a otto ore; il veterinario appone il visto previo controllo della stampigliatura e della firma e dopo aver controllato gli animali stabilendo che possono continuare il viaggio. Le spese sostenute per il controllo veterinario sono a carico dell'operatore che effettua l'esportazione secondo tariffe stabilite dall'art. 5, comma 12, della L. 29 dicembre 1990, n. 407;

c) invii, al rientro, il ruolino di marcia all'autorità competente del luogo di origine del trasporto degli animali;

d) conservare una copia del ruolino di marcia per un periodo di almeno due anni, da presentare, su richiesta, all'autorità competente per eventuali verifiche;

e) fornire, a seconda delle specie di animali trasportate e quando la distanza implichi il rispetto delle disposizioni di cui al punto 4 del Capitolo VII dell'Allegato, la prova che sono state prese le misure per soddisfare le necessità di abbeverare e di alimentare gli animali trasportati durante il viaggio anche in caso di modifica del ruolino di marcia o di interruzione del viaggio per motivi indipendenti dalla sua volontà;

f) accertarsi che gli animali siano avviati senza indugio al loro luogo di destinazione;

g) accertarsi, fatta salva l'osservanza delle disposizioni di cui al Capitolo III dell'Allegato, che gli animali di specie non previste dal Capitolo VII dell'Allegato siano abbeverati ed alimentati in modo adeguato ad opportuni intervalli durante il trasporto.

4. Le disposizioni di cui al comma 3, lett. *c)*, punto 2), si applicano anche nel caso di esportazioni effettuate mediante trasporto marittimo e quando la durata del viaggio supera le otto ore.

5. Le autorità competenti di cui all'art. 3, comma 1, provvedono affinché:

a) i punti di sosta stabiliti dal trasportatore ai sensi del comma 3, lett. *a)*, soddisfi-

no i criteri comunitari fissati con Reg. (CE) 1255/97 e siano sottoposti a periodici controlli;

b) gli animali pervenuti presso i punti di sosta siano controllati e ritenuti idonei a proseguire il viaggio.

6. Le spese relative all'osservanza dei requisiti in materia di alimentazione, abbeveraggio e riposo degli animali sono a carico del trasportatore.

6 - 1. Nell'Allegato A, Parte II del D.L. che attua le Dirr. n. 89/662 e 90/425/CEE, la Sezione I è completata dal riferimento seguente: «D.L. che attua la Dir. n. 91/628/CEE del Consiglio, 19 novembre 1991».

2. Lo scambio di informazioni tra autorità per il rispetto delle prescrizioni del presente decreto deve essere integrato nel sistema informatizzato previsto nel D.L. che attua le Dirr. n. 89/662 e 90/425/CEE, ANIMO e, per le importazioni in provenienza dai Paesi terzi nel progetto SHIFT.

7 - 1. Le autorità di cui all'art. 3, comma 1, provvedono affinché vengano prese tutte le misure necessarie per prevenire o ridurre al minimo i ritardi durante il trasporto o le sofferenze degli animali in caso di sciopero o qualora altre circostanze imprevedibili impediscano l'applicazione del presente decreto; in particolare le autorità competenti adotteranno provvedimenti speciali presso porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, scali di smistamento, posti di ispezione frontalieri, per accelerare il trasporto degli animali nelle condizioni conformi alle prescrizioni del presente decreto.

2. Fatte salve le altre misure comunitarie di polizia sanitaria, nessuna partita di animali può essere trattenuta durante il trasporto, salvo qualora sia veramente indispensabile per il benessere degli animali; allorché una partita di animali deve essere trattenuta durante il trasporto per più di

due ore, si dovranno prendere le misure appropriate per la cura degli animali, e, ove occorra, per il loro scarico e l'eventuale stabulazione.

8 - 1. Le autorità competenti di cui all'art. 3, comma 1, verificano, nel rispetto dei principi e delle norme di controllo di cui al D.Lgs. 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche, l'osservanza delle prescrizioni di cui al presente decreto, senza discriminazioni, controllando:

- a) i mezzi di trasporto e gli animali durante il trasporto stradale;
- b) i mezzi di trasporto e gli animali al momento del loro arrivo ai luoghi di destinazione;
- c) i mezzi di trasporto e gli animali nei mercati, nei luoghi di partenza nonché nei punti di sosta e di trasferimento;
- d) le indicazioni riportate nei documenti d'accompagnamento.

2. I controlli di cui al comma 1 devono essere effettuati su un campione rappresentativo di animali trasportati sul territorio nazionale nel corso di ciascun anno e possono essere contestuali a quelli effettuati per altri scopi.

3. Le autorità di cui al comma 1 trasmettono al Ministero della sanità, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione che riporta il numero di controlli effettuati nel corso dell'anno precedente, in relazione a ciascuna delle tipologie di controllo previste al comma 1, compresi gli elementi relativi alle infrazioni constatate e le azioni ad esse conseguenti; il Ministero della sanità trasmette alla Commissione europea una relazione redatta sulla base di tali dati.

4. Fermi restando i controlli di cui al comma 1, le autorità di cui al comma 1 possono effettuare, durante il trasporto degli animali, ulteriori controlli sugli animali qualora dispongano di informazioni che consentano di presumere un'infrazione.

9 - 1. Chiunque constati, durante il trasporto, che le disposizioni del presente decreto non sono o non sono state rispettate, informa l'autorità competente del luogo in cui si è accertato il fatto, e quest'ultima chiede al responsabile del trasporto di adottare i provvedimenti necessari per la tutela del benessere degli animali interessati.

Tali misure possono prevedere:

- a) che venga terminato il viaggio o che gli animali siano riportati al luogo di partenza seguendo il percorso più diretto, purché tale misura non provochi sofferenze indebite agli animali;
- b) che gli animali siano adeguatamente stabulati e beneficino delle cure appropriate fino a che venga trovata una soluzione al problema;
- c) che si proceda alla macellazione degli animali, senza causare sofferenze inutili.

2. Qualora il responsabile del trasporto non ottemperi alle ingiunzioni dell'autorità competente, quest'ultima procede alla esecuzione coattiva con spese a carico dell'interessato.

3. Le decisioni adottate dalle competenti autorità devono essere comunicate, con l'indicazione delle relative motivazioni, allo spediteore o al suo mandatario, nonché, mediante il sistema ANIMO, e secondo modalità, incluse quelle finanziarie, da determinarsi in sede comunitaria, alla competente autorità dello Stato membro spediteore per il tramite degli uffici di cui all'Allegato A del D.L. che attua la Dir. n. 89/608/CEE.

4. A richiesta dello spediteore o del suo mandatario, le decisioni motivate devono essergli comunicate per iscritto con l'indicazione delle vie di ricorso nonché della forma e dei termini prescritti per il ricorso stesso; tuttavia, in caso di lite e qualora le due parti siano d'accordo, esse possono, entro un termine massimo di un mese, sottoporre la lite alla valutazione di un esperto che figuri, in un elenco di esperti della comunità che

sarà stabilito dalla Commissione, per il tramite degli uffici di cui al comma 3; le parti si conformano al parere dell'esperto.

10 - 1. Le autorità competenti assicurano l'assistenza necessaria e ogni collaborazione agli esperti veterinari incaricati dalla Commissione europea di effettuare controlli sul posto al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni previste dal presente decreto.

Capitolo III IMPORTAZIONE DA PAESI TERZI

11 - 1. Si applicano le norme del D.L. che attua la Dir. n. 91/496/CEE, in particolare per quanto riguarda l'organizzazione ed il seguito da dare ai controlli.

2. L'importazione, il transito e il trasporto attraverso il territorio comunitario di animali vivi in provenienza da Paesi terzi, ai sensi del presente decreto, sono autorizzati soltanto se il trasportatore:

- a) s'impegna per iscritto a rispettare le prescrizioni del presente decreto, in particolare quelle di cui all'art. 5, ed ha adottato le disposizioni necessarie per conformarvisi;
- b) presenta il ruolino di cui all'art. 5.

2-bis. Il veterinario ufficiale del posto di ispezione frontiera, all'atto del controllo del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, deve verificare il rispetto delle condizioni di benessere degli animali; ove accerti l'inosservanza delle prescrizioni concernenti l'abbeveraggio e l'alimentazione degli animali, adotta, a spese dell'interessato, le misure previste all'art. 9.

2-ter. Il certificato o i documenti previsti all'art. 4, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 93, sono completati secondo le modalità stabilite in sede comunitaria; in attesa della adozione delle relative modalità, si applicano le norme nazionali in materia, nel rispetto delle disposizioni generali del Trattato.

Capitolo IV DISPOSIZIONI FINALI

12 - 1. Il Ministero della Sanità può chiedere, a seguito di disposizioni comunitarie, che i certificati o documenti di accompagnamento previsti per il trasporto degli animali di cui all'art. 1 debbano essere completati da un attestato dell'autorità competente, ai sensi del decreto legislativo di attuazione delle Dirr. n. 89/662 e n. 90/425, in materia di tutela del benessere degli animali.

13 - 1. Il Ministero della Sanità con proprio regolamento adotta norme integrative e di applicazione del presente decreto e dispone le verifiche necessarie perché siano ammessi agli scambi soltanto animali trattati conformemente alle presenti disposizioni.

2. Le Regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere o mantenere norme più favorevoli e stabilire le relative sanzioni pecuniarie amministrative, informandone il Ministero della Sanità.

3. Ferma restando la competenza generale del Comune a vigilare sul rispetto delle norme di protezione degli animali anche tramite le guardie zoofile delle associazioni di volontariato, fatta salva la competenza del Prefetto a vigilare sulle violazioni all'art. 727 c.p., le Unità Sanitarie Locali nell'ambito della vigilanza di cui all'art. 6, lett. u) della L. 23 dicembre 1978, n. 833, controllano l'applicazione delle disposizioni del presente decreto.

4. Il Ministero della Sanità comunica alla Commissione le disposizioni più favorevoli adottate anche in applicazione delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa e delle disposizioni della legge n. 623/1985.

5. Le entrate previste dall'art. 5, comma 12 della L. 29 dicembre 1990, n. 407, sono utilizzate anche per le attività che il personale del Ministero della Sanità svolge nel-

l'ambito delle funzioni di controllo, programmazione, verifica, informazione ed educazione sanitaria.

14 - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il trasportatore che viola le disposizioni relative al trasporto degli animali di cui agli artt. 3, 4 e 5 del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni.

14-bis - 1. Fermo restando quanto previsto all'art. 14, l'azienda sanitaria locale competente sospende l'autorizzazione di cui all'art. 5, comma 1, lett. *b*), in caso di infrazioni ripetute al presente decreto o la ritira, in caso di infrazioni che comportino una grave sofferenza per gli animali.

2. Qualora le autorità competenti di cui all'art. 3, comma 1, constatino il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al presente decreto, informano l'autorità competente dello Stato membro che ha rilasciato l'auto-

rizzazione; quest'ultima adotta tutte le misure opportune e, segnatamente, quelle previste al comma 1, comunicando all'autorità competente che ha rilevato l'infrazione e alla Commissione europea la decisione adottata e le relative motivazioni.

3. Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. 30 gennaio 1993, n. 27, in materia di reciproca assistenza.

4. In caso di constatazione di infrazioni gravi o ripetute, all'esito negativo della procedura di cui al comma 3, il Ministero della sanità, sentita la Commissione europea, può vietare temporaneamente al trasportatore che ha commesso tali infrazioni di trasportare animali sul territorio nazionale.

5. Le autorità che procedono all'accertamento di infrazioni al presente decreto, trasmettono all'azienda sanitaria locale di cui all'art. 5, comma 1, lett. *b*), tutti gli elementi ad esse relativi ai fini dell'applicazione del comma 1.

ALLEGATO

Capitolo I SOLIPEDI DOMESTICI E ANIMALI DOMESTICI DELLE SPECIE BOVINA, OVINA E SUINA

A. Disposizioni generali

1. Gli animali gravidi che devono figliare durante il trasporto o che hanno figliato nel corso delle quarantotto ore precedenti e gli animali appena nati il cui ombelico non sia del tutto cicatrizzato non sono considerati idonei al trasporto.

2. *a*) Gli animali devono disporre di spazio sufficiente per restare eretti nella loro posizione naturale ed, all'occorrenza, di barriere che li proteggano dai movimenti dei mezzi di trasporto. Tranne nel caso in cui condizioni particolari di protezione degli animali esigano il contrario, essi devono avere la possibilità di coricarsi.

b) I mezzi di trasporto e i contenitori devono essere costruiti in modo da proteggere gli animali dalle intemperie e da forti variazioni climatiche. La ventilazione e al cubatura d'aria devono essere adeguate alle condizioni di trasporto e alla specie di animali trasportata.

All'interno dello scompartimento degli animali e di ciascuno dei suoi livelli occorre prevedere uno spazio libero sufficiente per garantire un'aerazione adeguata al di sopra degli

animali quando si trovano naturalmente in posizione eretta e che non ostacoli i loro movimenti naturali.

c) I mezzi di trasporto e i contenitori devono essere di facile pulitura, muniti di chiusura perché gli animali non possano fuggire, costruiti in modo da evitare qualsiasi lesione o sofferenza inutile agli animali ed attrezzati in modo da garantire la sicurezza di questi ultimi durante il trasporto. I contenitori utilizzati per il trasporto devono essere muniti di un contrassegno che indichi la presenza di animali vivi, nonché di un segnale indicante la posizione in cui gli stessi si trovano. Essi devono consentire l'ispezione e la cura degli animali ed essere disposti in modo da non ostacolare la circolazione dell'aria. Durante il trasporto e nelle operazioni di manipolazione, i contenitori devono sempre essere mantenuti in posizione verticale e non devono essere esposti a scosse o urti violenti.

d) Durante il trasporto, gli animali devono essere abbeverati e ricevere un'alimentazione adeguata agli intervalli di cui al Capitolo VII.

e) Durante il trasporto i solipedi devono essere muniti di una cavezza. Tale disposizione non si applica obbligatoriamente ai puledri non domati, né agli animali trasportati in recinti individuali.

f) Quando gli animali sono legati, le corde o i lacci utilizzati devono essere abbastanza resistenti da non rompersi in normali condizioni di trasporto e sufficientemente lunghi per consentire agli animali, ove occorra, di coricarsi, nutrirsi ed abbeverarsi evitando ogni rischio di strangolamento o ferite. Gli animali non devono essere legati per le corna o con un anello nasale.

g) I solipedi debbono essere trasportati in stalli o recinti individuali progettati in modo da proteggere animali dagli urti. Tuttavia questi animali possono essere trasportati in gruppi; in tal caso occorre accertarsi che gli animali reciprocamente ostili non siano trasportati insieme o, allorché sono trasportati in gruppo, abbiano gli zoccoli posteriori non ferrati.

h) I solipedi non debbono essere trasportati in veicoli a più livelli.

3. *a)* Quando animali di specie diverse sono trasportati in uno stesso veicolo, essi devono essere separati per specie, tranne nel caso di animali abituati a stare in compagnia, che soffrirebbero per la separazione. Inoltre si devono prevedere misure particolari per evitare gli inconvenienti che possono derivare dalla presenza, nella stessa spedizione, di animali reciprocamente ostili per natura. Quando animali di età diverse sono caricati nello stesso veicolo, gli adulti devono essere separati dai giovani; questa restrizione non si applica, tuttavia, alle femmine che viaggiano con i loro piccoli nel periodo dell'allattamento. I maschi adulti non castrati devono essere separati dalle femmine. I verri destinati alla riproduzione devono essere separati l'uno dall'altro, così come gli stalloni. Queste disposizioni si applicano soltanto se gli animali non sono stati allevati in gruppi compatibili o se non sono stati abituati gli uni agli altri.

b) Nei compartimenti nei quali sono trasportati animali, non devono essere caricate merci che possano nuocere al benessere dei medesimi.

4. Per caricare e scaricare gli animali si devono utilizzare apposite attrezzature, come ponti, rampe o passerelle. Tali attrezzature devono avere un pavimento non sdruciolevole e, se necessario, di protezione laterale. Durante le operazioni di trasporto, gli animali non devono essere mantenuti in sospensione con mezzi meccanici né essere sollevati o tirati per la testa, le corna, le zampe, la coda o il vello. È inoltre opportuno evitare quanto più possibile l'utilizzazione di apparecchi a scarica elettrica.

5. Il pavimento dei mezzi di trasporto o dei contenitori deve essere abbastanza solido da resistere al peso degli animali trasportati e non deve essere sdruciolevole; se è munito di interstizi o perforazioni non deve presentare gibbosità che possano causare ferite agli ani-

mali. Deve essere ricoperto sa strame sufficienti ad assorbire gli escrementi, a meno che lo strame possa essere sostituito da altro materiale che presenti almeno vantaggi analoghi o gli escrementi siano regolarmente rimossi.

6. Al fine di assicurare le cure necessarie agli animali durante il trasporto, questi ultimi devono essere accompagnati, tranne nel caso in cui:

- a) gli animali siano trasportati in contenitori sicuri, adeguatamente aerati e, se del caso, forniti di cibo e acqua, in recipienti erogatori muniti di dispositivi che ne impediscano la fuoriuscita, in quantità sufficiente per un viaggio di durata rispetto a quella del viaggio previsto;
- b) il trasportatore si assuma il compito di guardiano;
- c) il mittente abbia incaricato un proprio mandatario di accudire agli animali nei punti di sosta appropriati.

7. a) Il guardiano o il mandatario del mittente è tenuto ad accudire agli animali, ad abbeverarli, nutrirli e, se del caso, a mungerli.

b) Le mucche in lattazione devono essere munte ad intervalli di circa dodici ore e comunque non superiori a quindici ore.

c) al fine di garantire le cure di cui al presente punto, il guardiano deve avere a propria disposizione, se necessario, un adeguato mezzo di illuminazione.

8. Gli animali devono essere caricati unicamente su mezzi di trasporto scrupolosamente puliti e eventualmente disinfettati. I cadaveri, il letame e gli escrementi devono essere rimossi il più presto possibile.

B. Disposizioni speciali per il trasporto ferroviario

9. Ogni vagone ferroviario utilizzato per il trasporto degli animali deve essere munito di un contrassegno che indichi la presenza di animali vivi, salvo quando gli animali sono trasportati in contenitori. In mancanza di vagoni particolarmente attrezzati per il trasporto degli animali, i vagoni utilizzati devono essere coperti, in grado di viaggiare ad alta velocità, nonché muniti di aperture per l'aerazione sufficientemente larghe o disporre di un adeguato sistema di aerazione, anche a bassa velocità. Le pareti interne di tali vagoni devono essere di legno o di ogni altro materiale adeguato, prive di gibbosità e munite di anelli o sbarre, situati ad un'altezza conveniente, ai quali possano essere legati gli animali.

10. Qualora non siano trasportati in reciti individuali, i solipedi devono essere legati sia lungo la stessa parete, che gli uni di fronte agli altri. Tuttavia i puledri e gli animali non domati non devono essere legati.

11. Gli animali di grandi dimensioni devono essere disposti all'interno dei vagoni in modo tale da permettere al guardiano di circolare fra loro.

12. Quando in base al punto 3, lett. a) occorra procedere alla separazione degli animali, essa può essere realizzata sia legandoli a pareti diverse del vagone, se la superficie di questo lo consente, sia mediante adatti tramezzi.

13. Al momento della formazione dei treni e durante ogni altra manovra dei vagoni, devono essere prese tutte le precauzioni per evitare gli urti violenti dei vagoni che trasportano gli animali.

C. Disposizioni speciali per il trasporto stradale

14. I veicoli devono essere attrezzati in modo da impedire la fuga degli animali ed equi-

paggiamenti in modo da garantirne la sicurezza; essi devono altresì essere muniti di una copertura che garantisca un'effettiva protezione contro le intemperie.

15. Dispositivi di attacco devono essere installati nei veicoli utilizzati per il trasporto di animali di notevoli dimensioni che, normalmente, necessitano di essere legati. Quando si rende necessaria la divisione dei veicoli in compartimenti, essa deve essere realizzata mediante tramezzi resistenti.

16. I veicoli devono essere dotati di un'attrezzatura adeguata o conforme alle condizioni previste al punto 4.

D. Disposizioni speciali per il trasporto per via navigabile

17. L'attrezzatura delle navi deve consentire il trasporto degli animali senza che questi siano esposti a ferite o a sofferenze evitabili.

18. Gli animali non devono essere trasportati su ponti scoperti, tranne che in contenitori convenientemente agganciati o in altre strutture approvate dall'autorità competente e che assicurino un'adeguata protezione contro il mare e le intemperie.

19. Gli animali devono essere legati o convenientemente sistemati in recinti o imballaggi.

20. Convenienti passerelle devono essere disposte per consentire l'accesso ai recinti, ai contenitori o ai veicoli nei quali sono contenuti gli animali. Devono inoltre essere disponibili adeguati impianti che assicurino l'illuminazione.

21. I guardiani devono essere in numero sufficiente, tenuto conto del numero degli animali trasportati e della durata del viaggio.

22. Tutte le parti della nave occupate dagli animali devono essere provviste di dispositivi di scolo delle acque ed essere mantenute in buone condizioni igieniche.

23. Uno strumento del tipo approvato dall'autorità competente deve essere disponibile a bordo per poter procedere all'abbattimento degli animali in casi di necessità.

24. Le navi adibite al trasporto di animali devono essere fornite, prima della partenza, di riserve sufficienti di acqua potabile – qualora non dispongano di un sistema appropriato che ne consenta la produzione – e di alimenti appropriati, tenuto conto sia delle specie e del numero degli animali trasportati, sia della durata del trasporto.

25. Devono essere adottate le disposizioni del caso per isolare durante il trasporto degli animali malati o feriti e, se necessario, devono essere prestate loro le prime cure.

26. Le disposizioni di cui ai punti 17, 18 e 19 non si applicano ai trasporti di animali effettuati su vagoni ferroviari o veicoli stradali caricati su ferry-boats o navi simili.

a) Quando gli animali sono trasportati in vagoni ferroviari caricati su navi, occorre prendere disposizioni particolari affinché per tutta la durata del viaggio gli animali possano beneficiare di un'adeguata aerazione.

b) Per il trasporto di animali su veicoli stradali caricati su navi, è opportuno applicare le seguenti misure:

i) lo scompartimento degli animali deve essere adeguatamente fissato al veicolo; il veicolo e lo scompartimento degli animali debbono essere solidamente fissati alla nave. Su un ponte coperto di una nave traghetto «roll-on/roll-off» deve essere mantenuta un'aerazione sufficiente, in funzione del numero di veicoli trasportati. Qualora ciò sia possibile, un veicolo per il trasporto degli animali dovrebbe essere posto ad un ingresso d'aria fresca;

ii) lo scompartimento degli animali deve essere dotato di un sufficiente numero di aperture o di altri mezzi che provvedano una sufficiente aerazione, tenuto conto del fatto che

nello spazio angusto della stiva garage di una nave il flusso d'aria è limitato. Lo spazio libero all'interno dello scompartimento degli animali e di ciascuno dei suoi livelli deve essere sufficiente per consentire un'aerazione appropriata al di sopra degli animali quando essi si trovano naturalmente in una posizione eretta;

iii) si deve prevedere un accesso diretto su ogni lato dello scompartimento degli animali affinché questi possano essere curati, alimentati ed abbeverati durante il viaggio.

E. Disposizioni speciali per il trasporto aereo

27. Gli animali devono essere trasportati in contenitori, recinti o stalli adatti alla specie cui essi appartengono, conformi almeno alle disposizioni IATA più recenti concernenti gli animali vivi.

28. Si devono prendere precauzioni per evitare a bordo temperature troppo alte o troppo basse; in considerazione della specie. Devono essere inoltre evitate le forti variazioni di pressione atmosferica.

29. Uno strumento del tipo approvato dall'autorità competente deve essere disponibile a bordo degli aerei da carico per poter procedere all'abbattimento degli animali in caso di necessità.

Capitolo II POLLAME, VOLATILI E CONIGLI DOMESTICI

30. Le disposizioni di cui ai seguenti punti del Capitolo I si applicano, con le opportune varianti, ai trasporti di pollame, volatili e conigli domestici: punto 2, lett. *a)*, *b)* e *c)*, punti 3, 5, 6, 8, 9, 13, da 17 a 22 incluso, 24, da 26 a 29.

31. Cibo adatto e acqua in quantità sufficiente devono essere a loro disposizione, tranne nei casi di:

i) trasporti di durata inferiore alle dodici ore, non tenendo conto dei tempi di carico e di scarico;

ii) trasporti di durata inferiore alle ventiquattro ore quando si tratti di piccoli volatili di qualsiasi specie, a condizione che il trasporto venga portato a termine nelle settantadue ore successive alla nascita.

Capitolo III CANI E GATTI DOMESTICI

32. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 1, paragrafo 2, lett. *a)*, le disposizioni di cui ai seguenti punti del Capitolo I si applicano, con le opportune varianti, ai trasporti di cani e gatti: punto 1, punto 2, lett. *a)*, *b)* e *c)*, punti 3, 5, 6, punto 7, lett. *a)* e *c)*, punti 8, 9, 12, 13, 15, punti da 17 a 29 incluso.

33. Gli animali trasportati devono essere nutriti ad intervalli che non superino le ventiquattro ore e devono essere abbeverati ad intervalli che non superino le dodici ore. Istruzioni redatte in modo chiaro, relative all'alimentazione degli animali devono accompagnare questi ultimi. Le femmine in calore devono essere separate dai maschi.

Capitolo IV ALTRI MAMMIFERI E VOLATILI

34. *a)* Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai trasporti dei mammiferi e volatili non considerati nei capitoli precedenti.

b) Le disposizioni di cui ai seguenti punti del Capitolo I si applicano, con le opportune varianti, ai trasporti delle specie considerate nel presente capitolo: punto 1, punto 2, lett. *a)*, *b)* e *c)*, punto 3, lett. *b)*, punti 4, 5 e 6 incluso, punto 7, lett. *a)* e *c)*, punto 8 e 9, punti da 13 a 29 incluso.

35. Fatte salve le disposizioni dell'art. 3, paragrafo 1, lett. *b)* possono essere trasportati soltanto animali idonei al trasporto e che godano di buone condizioni di salute. Le femmine in stato di gravidanza avanzata o che abbiano figliato da poco, nonché i piccoli ancora incapaci di nutrirsi da soli e non accompagnati dalla madre non sono considerati idonei al trasporto. Alle disposizioni di cui sopra si può derogare in circostanze eccezionali, qualora sia necessario che l'animale venga trasportato, nel suo diretto interesse, in un luogo dove possa beneficiare di cure appropriate.

36. Agli animali non devono essere somministrati sedativi, tranne in circostanze eccezionali, e solo sotto diretto controllo di un veterinario. In caso di somministrazione, l'animale dev'essere accompagnato fino al luogo di destinazione dalle informazioni particolareggiate relative al sedativo.

37. Gli animali devono essere trasportati esclusivamente in mezzi di trasporto adatti sui quali deve figurare, ove occorra, una menzione indicante che si tratta di animali selvatici, ombrosi o pericolosi. Inoltre detti animali dovranno essere accompagnati da istruzioni redatte in modo chiaro, concernenti la somministrazione di alimenti e di acqua e le cure particolari di cui necessitano.

Gli animali rientrano nella sfera di applicazione della CITES devono essere trasportati nel rispetto delle disposizioni più recenti che figurano nella guida della CITES per il trasporto e le operazioni di carico di specimens vivi di flora e fauna selvatiche. In caso di trasporto aereo, essi devono essere trasportati almeno in conformità delle disposizioni IATA più recenti concernenti gli animali vivi. Essi devono inoltre essere trasportati a destinazione nel più breve tempo possibile.

38. Gli animali considerati nel presente capitolo devono essere accuditi in conformità delle istruzioni e della guida di cui al punto 37.

39. Occorre prevedere, prima del carico, un periodo adeguato per albergare e preparare gli animali, durante il quale essi verranno, ove occorra, introdotti progressivamente nei contenitori in cui verranno trasportati.

40. Animali di specie diverse non devono essere trasportati nel medesimo contenitore. Inoltre, non verranno collocati nel medesimo contenitore animali della stessa specie, salvo ove ne sia nota la reciproca compatibilità.

41. I cervidi non devono essere trasportati nel periodo durante il quale rinnovano le corna.

42. I volatili devono essere tenuti nella semioscurità.

43. Fatte salve le speciali disposizioni da prendere conformemente all'art. 3, paragrafo 3, i mammiferi marini devono essere oggetto di sorveglianza continua da parte di un addetto qualificato. I contenitori non devono essere accatastati.

44. *a)* Si dovrà assicurare una aerazione supplementare tramite fori di dimensioni adat-

te, praticati in tutte le pareti del contenitore per garantire un flusso adeguato e costante di aria. Occorrerà vegliare affinché tali fori abbiano dimensioni tali da impedire agli animali di venire a contatto con gli addetti alla manipolazione del contenitore e non possano provocare danni agli animali stessi.

b) Le pareti, il pavimento e il soffitto dei contenitori devono essere muniti di barre di distanziamento aventi dimensioni adeguate, per garantire che gli animali possano beneficiare di ventilazione ininterrotta qualora i contenitori vengano accatastati o accostati al massimo.

45. Gli animali non devono essere posti vicino ad alimenti o in luoghi cui possano accedere persone non autorizzate.

Capitolo V ALTRI ANIMALI VERTEBRATI E ANIMALI A SANGUE FREDDO

46. Gli altri animali, vertebrati e gli animali a sangue freddo devono essere trasportati in contenitori adatti alla specie considerata, nonché nel rispetto di opportune condizioni di spazio, di ventilazione, di temperatura e di sicurezza e provvedendo al loro rifornimento adeguato in acqua e ossigeno. Gli animali che rientrano nella sfera di applicazione della CITES devono essere trasportati conformemente alle disposizioni della guida della CITES per il trasporto e le operazioni di carico di specimens vivi di flora e fauna selvatiche. In caso di trasporto aereo, essi devono essere trasportati almeno in conformità delle disposizioni IATA più recenti concernenti gli animali vivi. Essi devono inoltre essere trasportati a destinazione nel più breve tempo possibile.

Capitolo VI

47. Densità di carico.

A) Solipedi domestici

<i>Trasporto ferroviario</i>	
Cavalli adulti	1,75 m ² (0,7 x 2,5 m) ^(*)
Cavalli giovani (6-24 mesi) (per viaggi di durata non superiore a 48 ore)	1,2 m ² (0,6 x 2 m)
Cavalli giovani (6-24 mesi) (per viaggi di durata superiore a 48 ore)	2,4 m ² (1,2 x 2 m)
Pony (altezza inferiore a 144 cm)	1 m ² (0,6 x 1,8 m)
Puledri (0-6 mesi)	1,4 m ² (1 x 1,4 m)
(*) La larghezza standard utile dei vagoni è di 2,6 – 2,7 m.	

N.B.: Durante i lunghi viaggi i puledri e i cavalli giovani devono potersi coricare.

Le cifre possono variare del 10% al massimo per i cavalli adulti ed i pony e del 20% al massimo per i cavalli giovani e i puledri, in base non solo al peso e alle dimensioni ma anche allo stato fisico dei cavalli, alle condizioni meteorologiche ed alla durata probabile del tragitto.

<i>Trasporto stradale</i>	
Cavalli adulti	1,75 m ² (0,7 x 2,5 m)
Cavalli giovani (6-24 mesi) (per viaggi di durata non superiore a 48 ore)	1,2 m ² (0,6 x 2 m)
Cavalli giovani (6-24 mesi) (per viaggi di durata superiore a 48 ore)	2,4 m ² (1,2 x 2 m)
Pony (altezza inferiore a 144 cm)	1 m ² (0,6 x 1,8 m)
Puledri (0-6 mesi)	1,4 m ² (1 x 1,4 m)

N. B.: Durante i lunghi viaggi i puledri devono potersi coricare.

Le cifre possono variare del 10% al massimo per i cavalli adulti ed i pony e del 20% al massimo per i cavalli giovani e i puledri, in base non solo al peso e alle dimensioni ma anche allo stato fisico dei cavalli, alle condizioni meteorologiche ed alla durata probabile del tragitto.

<i>Trasporto aereo</i>	
Densità di carico dei cavalli rispetto alla superficie al suolo	
0-100 kg	0,42 m ²
100-200 kg	0,66 m ²
200-300 kg	0,87 m ²
300-400 kg	1,04 m ²
400-500 kg	1,19 m ²
500-600 kg	1,34 m ²
600-700 kg	1,51 m ²
700-800 kg	1,73 m ²

<i>Trasporto marittimo</i>	
Densità di carico dei cavalli rispetto alla superficie al suolo	
200/300	0,90/1,175
300/400	1,175/1,45
400/500	1,45/1,725
500/600	1,725/2
600/700	2/2,25

B) Bovini

<i>Trasporto ferroviario</i>		
Categoria	Peso approssimativo (in kg)	Superficie in m ² per animale
Vitelli d'allevamento	55	0,30-0,40
Vitelli medi	110	0,40-0,70
Vitelli pesanti	200	0,70-0,95
Bovini medi	325	0,95-1,30
Bovini di grandi dimensioni	550	1,30-1,60
Bovini di grandissime dimensioni	>700	[>1,60]

Le cifre possono variare in base non solo al peso e alle dimensioni, ma anche allo stato fisico degli animali, alle condizioni meteorologiche e alla durata probabile del tragitto.

<i>Trasporto stradale</i>		
Categoria	Peso approssimativo (in kg)	Superficie in m ² per animale
Vitelli d'allevamento	50	0,30-0,40
Vitelli medi	110	0,40-0,70
Vitelli pesanti	200	0,70-0,95
Bovini medi	325	0,95-1,30
Bovini di grandi dimensioni	550	1,30-1,60
Bovini di grandissime dimensioni	>700	[>1,60]

Le cifre possono variare in base non solo al peso e alle dimensioni, ma anche allo stato fisico degli animali, alle condizioni meteorologiche e alla durata probabile del tragitto.

<i>Trasporto aereo</i>		
Categoria	Peso approssimativo (in kg)	Superficie in m ² per animale
Vitelli	50	0,23
	70	0,28
Bovini	300	0,84
	500	1,27

<i>Trasporto marittimo</i>	
Peso vivo in kg	m ² /animale
200/300	0,81/1,0575
300/400	1,0575/1,305
400/500	1,305/1,5525
500/600	1,5525/1,8
600/700	1,8/2,025

Occorre prevedere il 10% in più di spazio per le femmine in gestazione.

C) Ovini/Caprini

<i>Trasporto ferroviario</i>		
Categoria	Peso (in kg)	Superficie in m ² per animale
Montoni tosati	< 55	0,20-0,30
	> 55	> 0,30
Montoni non tosati	< 55	0,30-0,40
	> 55	> 0,40
Pecore in gestazione avanzata	< 55	0,40-0,50
	> 55	> 0,50
Capre	< 35	0,20-0,30
	35-55	0,30-0,40
	> 55	0,40-0,75
Capre in gestazione avanzata	< 55	0,40-0,50
	> 55	> 0,50

La superficie al suolo sopra indicata può variare in base alla razza, alle dimensioni, allo stato fisico e alla lunghezza del vello degli animali, nonché in base alle condizioni meteorologiche e alla durata del viaggio.

<i>Trasporto stradale</i>		
Categoria	Peso (in kg)	Superficie in m ² per animale
Montoni tosati e agnelli di peso superiore a 26 kg	< 55	0,20-0,30
	> 55	> 0,30
Montoni non tosati	< 55	0,30-0,40
	> 55	> 0,40
Pecore in gestazione avanzata	< 55	0,40-0,50
	> 55	> 0,50
Capre	< 35	0,20-0,30
	35-55	0,30-0,40
	> 55	0,40-0,75
Capre in gestazione avanzata	< 55	0,40-0,50
	> 55	> 0,50

La superficie al suolo sopra indicata può variare in base alla razza, alle dimensioni, allo stato fisico e alla lunghezza del vello degli animali, nonché in base alle condizioni meteorologiche e alla durata del viaggio.

Ad esempio, per piccoli agnelli, può essere prevista una superficie inferiore a 0,2 m² per animale.

<i>Trasporto aereo</i>	
Densità di carico degli ovini/caprini rispetto alla superficie al suolo	
Peso medio (in kg)	Superficie al suolo per ovino/caprino (in m ²)
25	0,20
50	0,30
75	0,40

<i>Trasporto marittimo</i>	
Peso vivo in kg	m ² /animale
20/30	0,24/0,265
30/40	0,265/0,290
40/50	0,290/0,315
50/60	0,315/0,34
60/70	0,34/0,39

D) Suini*Trasporto ferroviario e stradale*

Tutti i suini devono almeno potersi coricare e restare naturalmente in posizione eretta.

Per soddisfare questi requisiti minimi, durante il trasporto la densità di carico dei suini del peso di 100 kg non dovrebbe essere superiore a 235 kg/m².

Per la razza, le dimensioni e lo stato fisico dei suini può essere necessario aumentare la superficie al suolo minima richiesta. Essa può essere aumentata fino al 20% anche in base alle condizioni meteorologiche e alla durata del viaggio.

Trasporto aereo

La densità di carico dovrebbe essere sufficientemente elevata per evitare ferite al decollo, durante le turbolenze o all'atterraggio; ogni animale dovrebbe tuttavia avere la possibilità di coricarsi. Nella scelta della densità di carico si dovrebbe tenere conto del clima, della durata totale del viaggio e dell'ora di arrivo.

Peso medio	Superficie al suolo per suino
15 kg	0,13 m ²
25 kg	0,15 m ²
50 kg	0,35 m ²
100 kg	0,51 m ²

<i>Trasporto marittimo</i>	
Peso vivo in kg	m ² /animale
fino a 10	0,20
20	0,28
45	0,37
70	0,60
100	0,85
140	0,95
180	1,10
270	1,50

E) Pollame

Densità per il trasporto di pollame in contenitori	
Categoria	Spazio
Pulcini di un giorno 21-25	cm ² per pulcino
Volatili di peso inferiore a 1,6 kg	180-200 cm ² /kg
Volatili di peso compreso fra 1,6 kg e 3 kg	160 cm ² /kg
Volatili di peso compreso fra 3 kg e 5 kg	115 cm ² /kg
Volatili di peso superiore a 5 kg	105 cm ² /kg

Le cifre possono variare in base non solo al peso e alle dimensioni, ma anche allo stato fisico dei volatili, alle condizioni meteorologiche e alla durata probabile del tragitto.

Capitolo VII

48. Intervalli per l'abbeveraggio e l'alimentazione e periodi di viaggio e di riposo.

1. Le condizioni definite nel presente capitolo si applicano al trasporto delle specie animali di cui all'art. 1, paragrafo 1, lett. a), ad eccezione del trasporto aereo le cui condizioni figurano al Capitolo I, lettera E, punti da 27 a 29.

2. La durata di viaggio degli animali delle specie di cui al punto 1 non deve essere superiore a 8 ore.

3. La durata massima del viaggio di cui al punto 2 può essere prolungata se per il veicolo di trasporto ricorrono le seguenti condizioni supplementari:

- stame sufficiente sul pavimento del veicolo;
- il veicolo di trasporto dispone di una quantità di foraggio adeguata in funzione delle specie di animali trasportate e della durata del viaggio;
- accesso diretto agli animali;
- possibilità di un'adeguata aerazione adattabile in base alla temperatura (interna ed esterna);
- pannelli mobili per creare compartimenti separati;
- presenza, sul veicolo, di un dispositivo che consenta l'erogazione di acqua durante le soste;
- in caso di veicoli per il trasporto dei suini, acqua sufficiente per l'abbeveraggio degli animali durante il viaggio.

4. Ove si utilizzi un veicolo per il trasporto stradale che soddisfi le condizioni enumerate al punto 3, gli intervalli per l'abbeveraggio e l'alimentazione e le durate di viaggio e di riposo sono i seguenti:

a) Vitelli, agnelli, capretti e puledri non svezzati che ricevono un'alimentazione latte nonché i maialini non svezzati devono beneficiare, dopo nove ore di viaggio, di un riposo di almeno un'ora durante il quale sono abbeverati. Dopo questo periodo di riposo, possono riprendere il viaggio per altre nove ore.

b) I suini possono essere trasportati per una durata massima di ventiquattro ore. Durante il viaggio gli animali devono poter accedere sempre all'acqua.

c) I solipedi domestici (esclusi gli equidi registrati ai sensi della Dir. n. 90/426/CEE), possono essere trasportati per una durata massima di ventiquattro ore. Durante il viaggio, gli animali devono essere abbeverati e, se necessario, alimentati ogni otto ore.

d) Tutti gli altri animali delle specie di cui al punto 1 devono beneficiare, dopo quattordici ore di viaggio, di un sufficiente riposo di almeno un'ora durante il quale sono abbeverati e, se necessario, alimentati. Dopo questo periodo di riposo possono riprendere il viaggio per altre quattordici ore.

5. Dopo il periodo di viaggio stabilito, gli animali devono essere scaricati, alimentati e abbeverati e beneficiare di un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore.

6. Gli animali non devono essere trasportati per ferrovia qualora la durata massima del viaggio supera quella di cui al punto 2. Tuttavia, le durate di viaggio previste al punto 4 si applicano se sono rispettate le condizioni di cui ai punti 3 e 4, ad eccezione dei periodi di riposo.

7. *a)* Gli animali non devono essere trasportati per via marittima se la durata del viaggio supera quella di cui al punto 2, salvo che le condizioni di cui ai punti 3 e 4, ad eccezione di quelle relative alle durate dei viaggi e ai periodi di riposo, siano rispettate.

b) In caso di trasporto marittimo che collega regolarmente due diverse località della Comunità, a mezzo di veicoli caricati sulle navi senza scarico degli animali, questi ultimi devono beneficiare di un periodo di riposo di dodici ore dopo lo scarico nel porto di destinazione o delle immediate vicinanze, salvo che il periodo di viaggio marittimo faccia parte del piano generale di cui ai punti 2, 3 e 4.

8. Nell'interesse degli animali in questione, i periodi di viaggio di cui ai punti 3, 4 e 7, lett. *b)* possono essere prolungati di due ore tenendo conto in particolare della vicinanza del luogo di destinazione.

9. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi da 3 a 8, gli Stati membri sono autorizzati a prevedere un periodo di trasporto massimo di 8 ore non rinnovabili per i trasporti di animali destinati al macello effettuati esclusivamente da punto di partenza a un punto di destinazione situati sul loro proprio territorio.

6 - D.LGS. 30 GENNAIO 1993, N. 28 - Attuazione delle Dirr. n. 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari
(S.O.G.U. 4 febbraio 1993, n. 28)

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

1 - 1. Il presente decreto disciplina i controlli veterinari applicabili agli scambi intracomunitari dei prodotti e degli animali di cui agli allegati A e B.

2. I controlli di cui al comma 1 non si effettuano alle frontiere.

3. Restano ferme la disciplina concernente il controllo del benessere sugli animali durante il trasporto e quella concernente i controlli disposti in modo non discriminatorio a tutela dell'interesse generale dello Stato.

2 - 1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «controllo veterinario»: qualsiasi controllo fisico e/o formalità amministrativa riguardante i prodotti o gli animali di cui all'art. 1 mirante direttamente o indirettamente a garantire la protezione della salute pubblica o della salute animale;

b) «scambi»: scambi tra Stati membri ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, del Trattato di Roma;

c) «stabilimento»: qualsiasi azienda autorizzata che effettui la produzione, lo stoccaggio e la lavorazione dei prodotti di cui all'art. 1;

d) «azienda»: il complesso agricolo e la stalla del commerciante nei quali sono tenuti o allevati abitualmente gli animali di cui agli allegati A e B nonché, per gli equini, l'azienda agricola o di addestramento, la stalla o in generale qualsiasi locale o impianto in cui sono tenuti o allevati abitualmente equini indipendentemente dal loro impiego;

e) «centro o organismo»: qualsiasi azien-

da effettui la produzione, lo stoccaggio, il trattamento o la manipolazione dei prodotti di cui all'art. 1;

f) «autorità competente»: Il Ministero della sanità, o quello individuato ai sensi del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 614;

g) «veterinario ufficiale»: il medico veterinario dipendente dal Ministero della sanità o dall'autorità individuata ai sensi del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 614.

Capo II
SCAMBI DI PRODOTTI
DI ORIGINE ANIMALE
CONTROLLI ALLA PRODUZIONE

3 - 1. Sono destinati agli scambi solo i prodotti di cui all'art. 1 che sono stati ottenuti, controllati, marcati ed etichettati conformemente alla normativa vigente per tale destinazione e che sono accompagnati dal certificato sanitario, dal certificato di salubrità ovvero da qualsiasi altro documento prescritto, fino al destinatario ivi indicato.

2. I titolari degli stabilimenti di origine vigilano, attraverso controlli permanenti diretti, sulla conformità dei prodotti ai requisiti di cui al comma 1 e ne sono responsabili.

3. Fatte salve le funzioni di controllo urgenti, l'autorità competente sottopone gli stabilimenti a regolari controlli allo scopo di accertarsi che i prodotti destinati agli scambi siano conformi ai requisiti di cui al comma 1 e, nel caso di prodotti provenienti da Paesi terzi, ai requisiti fissati dal Paese membro destinatario.

4. Se esiste un sospetto fondato che i re-

quisiti non sono rispettati, l'autorità competente procede alle verifiche necessarie e, in caso di conferma del sospetto, sono adottate le misure necessarie con eventuale sospensione dell'autorizzazione.

5. Se il trasporto riguarda più luoghi di destinazione, i prodotti devono essere raggruppati in tante partite quanti sono i luoghi di destinazione; ciascuna partita deve essere accompagnata dal certificato o dai documenti di cui al comma 1.

6. Se i prodotti di cui all'art. 1 sono destinati ad essere esportati in un Paese terzo, il trasporto deve restare sotto controllo doganale fino al luogo di uscita dal territorio della Comunità Economica Europea.

7. Nel caso sia esercitata la facoltà di importazione da taluni Paesi terzi il Ministero della sanità informa dell'autorizzazione la Commissione economica europea e gli altri Stati membri.

8. Se i prodotti facoltativi importati da un altro Stato membro sono introdotti attraverso il confine italiano si procede al controllo dei documenti di origine e di destinazione, conformemente alle disposizioni vigenti in materia di controllo veterinario dei prodotti in provenienza da Paesi terzi.

9. è vietata la rispedizione dei prodotti di cui ai commi 7 e 8, destinati ad un altro Stato membro che non si avvalga della facoltà di cui al comma 7.

4 - 1. Gli operatori in tutte le fasi della produzione, dello stoccaggio, della commercializzazione e del trasporto dei prodotti di cui all'art. 1 sono tenuti ad osservare le condizioni stabilite dalla legislazione veterinaria.

2. I prodotti ottenuti conformemente alle disposizioni di cui all'Allegato A, Parte I, sono assoggettati allo stesso controllo veterinario anche se destinati al mercato nazionale.

3. è vietato spedire verso il territorio di un altro Stato membro i prodotti che rientrano nell'Allegato B, Parte I, se non possono essere commercializzati nel territorio na-

zionale per i motivi di cui all'art. 36 del Trattato di Roma.

Capo III CONTROLLI SUI PRODOTTI NEL LUOGO DI DESTINAZIONE E SUI PRODOTTI DI CUI ALL'ALLEGATO A PARTE I

5 - 1. L'autorità competente applica le seguenti misure di controllo:

a) nel luogo di destinazione controlli veterinari a sondaggio in maniera non discriminatoria, per verificare il rispetto delle prescrizioni poste dall'art. 3, procedendo eventualmente a prelievo di campioni;

b) durante il trasporto, limitatamente ai casi di sospetto di infrazione, i controlli ritenuti necessari, i controlli ritenuti necessari incluso il controllo di conformità dei mezzi di trasporto;

c) per quanto riguarda i prodotti di cui all'Allegato A, Parte I originari di un altro Stato membro oltre alle misure di controllo di cui alle lett. *a)* e *b)*:

1) se destinati ad uno stabilimento posto sotto la responsabilità di un veterinario ufficiale, accerta che vi siano ammessi solo prodotti che rispondano, per quanto riguarda la bollatura e i documenti di accompagnamento, alle condizioni di cui all'art. 3, commi 1, 2, 3, e 4, se si tratta di prodotti di cui all'Allegato A, Parte I, oppure B, che siano muniti del documento previsto dalla normativa nazionale, se si tratta dei prodotti di cui all'Allegato B, Parte I;

2) se destinati ad un intermediario autorizzato che procede al frazionamento delle partite o ad un'impresa commerciale con più succursali o ad uno stabilimento non soggetto a controllo permanente, ai sensi della legislazione vigente, la verifica della presenza dei bolli, del certificato o dei documenti di cui alla lett. *c)*, n. 1), avviene sotto la re-

sponsabilità dei relativi titolari, che sono tenuti a segnalare alla competente autorità qualsiasi irregolarità o anomalia, prima del frazionamento della partita o della commercializzazione dei prodotti;

3) nei casi di destinazione diversa da quella indicata ai numeri 1) e 2), e in particolare in caso di scarico parziale durante il trasporto, la partita, deve essere accompagnata dall'originale del certificato di cui all'art. 3, comma 1.

2. I destinatari di cui alla lett. c), numeri 2) e 3), sono tenuti a fornire le garanzie stabilite nella convenzione stipulata con gli uffici di cui all'Allegato A del D.Lgs. 30 gennaio 1993, n. 27, al momento della registrazione preliminare prevista dal comma 4.

3. Fatto salvo l'art. 4, per i prodotti di cui all'Allegato A, Parte I, per i quali gli Stati membri hanno la facoltà di mantenere in vigore la normativa nazionale in attesa di disposizioni comunitarie e per i prodotti dell'Allegato B, Parte I, l'introduzione nel territorio è subordinata all'applicazione da parte degli stabilimenti di origine delle norme vigenti nella normativa italiana nel rispetto delle disposizioni generali del Trattato di Roma.

4. Gli operatori primi destinatari materiali di prodotti provenienti da un altro Stato membro anche se procedono al frazionamento completo di detti prodotti:

a) sono soggetti a preventiva registrazione;

b) tengono un registro in cui iscrivere le consegne;

c) sono tenuti ai fini dei controlli di cui al comma 1, a segnalare all'autorità competente l'arrivo di prodotti provenienti da un altro Stato membro, entro i termini stabiliti dall'autorità stessa;

d) conservano per un periodo non inferiore a sei mesi, e comunque per tutto il periodo di validità del prodotto, i certificati sanitari o i documenti di cui all'art. 3, in mo-

do da poterli presentare all'autorità competente a richiesta della stessa.

5. In attesa che la Comunità economica europea stabilisca le modalità di applicazione del presente articolo, gli operatori di cui al comma 4 sono tenuti all'osservanza del comma stesso.

6. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, adotta le disposizioni emanate dalla Comunità economica europea sulle modalità di applicazione del presente articolo.

6 - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1993, tutti i prodotti trasportati con mezzi di trasporto che collegano in modo regolare o diretto due punti geografici della Comunità sono sottoposti alle norme di controllo previste dall'art. 5.

7 - 1. Se, in occasione di un controllo effettuato nel luogo di destinazione della spedizione o durante il trasporto, viene constatata la presenza di agenti generatori di una malattia contemplata nell'ordinanza ministeriale 6 ottobre 1984, di una zoonosi o malattia oppure di altre cause suscettibili di costituire un grave rischio per gli animali o per l'uomo oppure la provenienza da una regione contaminata da una malattia epizootica, si dispone, fatte salve le norme di polizia sanitaria, quando si tratti di prodotti a base di carne, la distruzione della partita o qualsiasi altro impiego consentito.

2. Le spese per la distruzione della partita sono a carico dello speditore o del suo mandatario.

3. Le constatazioni fatte, le decisioni prese nonché le relative motivazioni sono comunicate immediatamente alle competenti autorità degli altri Stati membri e alla Commissione delle Comunità europee.

4. Possono essere applicate le misure di salvaguardia occorrenti informandone gli altri Stati membri e la Commissione delle Comunità europee.

5. In caso di situazioni non regolate da disposizioni comunitarie, il Ministero della sanità interessa la Commissione delle Comunità europee.

6. Se, in occasione di un controllo effettuato nel luogo di destinazione o durante il trasporto, viene constatato che la merce non soddisfa le condizioni previste, può essere lasciato allo speditore o al suo mandatario, se le condizioni di salubrità o di polizia sanitaria lo consentono, la scelta tra la distruzione della merce, oppure la sua utilizzazione ad altri fini, compresa la rispedizione su autorizzazione della competente autorità del paese dello stabilimento d'origine; ove si tratti di irregolarità concernenti il certificato o i documenti, prima di ricorrere alla rispedizione deve essere concesso allo speditore un periodo di tempo per la regolarizzazione.

7. Gli elenchi degli agenti o delle malattie di cui al comma 1 sono stabiliti dalla Commissione delle Comunità europee e pubblicati, a cura del Ministero della sanità, nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

8. Il Ministero della sanità, con proprio decreto, adotta le modalità di applicazione del presente articolo, in conformità delle decisioni della Commissione delle Comunità europee.

8 - 1. Nei casi previsti dall'art. 7, va immediatamente contattata la competente autorità dello Stato membro speditore che si prenda tutte le misure necessarie e comunica la natura dei controlli effettuati, le decisioni prese e le relative motivazioni; qualora tali misure non siano sufficienti, si esaminano insieme alla competente autorità dello Stato membro interessato i mezzi per ovviare alla situazione, se del caso, con una visita in loco.

2. Allorché i controlli previsti all'art. 7 permettono di constatare un'irregolarità ripetuta da parte di uno stabilimento, l'autorità competente informa i servizi veterinari

degli altri Stati membri e la Commissione delle Comunità europee che, su richiesta o di sua iniziativa, adotta gli opportuni provvedimenti, informandone gli Stati membri.

3. Le spese sostenute per l'applicazione dei provvedimenti della Commissione sono a carico dello stabilimento sottoposto all'indagine.

4. In attesa delle conclusioni della Commissione, è possibile intensificare i controlli nei confronti dei prodotti provenienti dallo Stato in questione e chiedere alla competente autorità dello Stato membro speditore di potenziare i controlli sui prodotti provenienti dallo stesso stabilimento.

5. Il Ministero della sanità, con proprio decreto, adotta le modalità di applicazione del presente articolo, in conformità delle decisioni della Commissione delle Comunità europee.

6. Il presente decreto non pregiudica i mezzi di ricorso previsti dall'ordinamento, salvo il caso di cui al comma 8.

7. I provvedimenti adottati sono comunicati con l'indicazione delle motivazioni, allo speditore o al suo mandatario, nonché alla competente autorità dello Stato membro speditore; a richiesta dello speditore o del suo mandatario, i provvedimenti motivati gli sono comunicati per iscritto con l'indicazione dei mezzi di ricorso offerti, nonché della forma e dei termini prescritti per il ricorso stesso.

8. In caso di controversia, se le due parti in causa sono d'accordo, la questione può essere sottoposta entro un termine massimo di un mese alla valutazione di un esperto che figura nell'elenco di esperti della Comunità economica europea che sarà stabilito dalla Commissione; le spese della perizia sono a carico della Comunità stessa: l'esperto è tenuto a formulare il suo parere entro il termine massimo di 72 ore. Le parti accettano il parere dell'esperto, nell'osservanza della legislazione veterinaria comunitaria.

9. Le spese per la rispedizione delle mer-

ci, lo stoccaggio della medesima, la loro utilizzazione per altri scopi o la loro distruzione sono a carico del destinatario.

Capo IV SCAMBI DI ANIMALI E DI PRODUZIONE CONTROLLI ALL'ORIGINE

9 - 1. Sono destinati agli scambi solo gli animali e le produzioni di cui all'all. A, Parte II, che soddisfano i requisiti posti dai provvedimenti indicati nell'Allegato stesso; gli animali e i prodotti di cui all'Allegato B, Parte II, devono rispettare le norme di polizia sanitaria dello Stato membro destinatario.

2. Gli animali o le produzioni di cui all'Allegato A, Parte II, devono inoltre soddisfare i seguenti requisiti:

a) provenire da un'azienda o da un centro o organismo soggetti a regolari controlli veterinari ufficiali conformemente al comma 4;

b) essere identificati e registrati in modo da permettere di risalire all'azienda, al centro o all'organismo d'origine o di passaggio; il Ministro della sanità con proprio decreto approva il sistema nazionale di identificazione e registrazione e lo notifica alla Comunità europea in appresso denominata Commissione; dal 1° gennaio 1993 il sistema nazionale di identificazione e registrazione si applica anche ai movimenti degli animali all'interno del territorio nazionale;

c) essere accompagnati durante il trasporto dai certificati sanitari e dagli altri documenti previsti dalle disposizioni di cui all'Allegato A e, per quanto riguarda gli animali e i prodotti di cui all'Allegato B della documentazione richiesta dallo Stato membro destinatario, tali certificati o documenti rilasciati dal veterinario ufficiale responsabile dell'azienda, del centro o dell'organismo

d'origine devono accompagnare l'animale, gli animali o i prodotti fino al destinatario;

d) se si tratta di animali ricettivi o di produzioni di animali ricettivi, non essere originari:

1) da aziende, centri, organismi, zone o regioni che formano oggetto di restrizioni comunitarie a causa del sospetto, dell'insorgenza o dell'esistenza di una delle malattie previste dall'Allegato C o dell'applicazione di misure di salvaguardia;

2) da un'azienda o da un centro, organismo, zona o regione che forma oggetto di restrizioni ufficiali a causa del sospetto, dell'insorgenza o dell'esistenza di malattie diverse da quelle previste nell'Allegato C o all'applicazione di misure di salvaguardia;

3) da un'azienda, un centro o un organismo o da una parte del territorio che non offra le garanzie addizionali comunitarie, se destinati ad uno Stato membro o ad una parte del suo territorio che fruisce di tali garanzie, spetta all'autorità competente assicurarsi, prima di rilasciare il certificato o documento di accompagnamento, che le aziende, i centri o gli organismi rispondano ai requisiti della stessa lett. d);

e) essere raggruppati se il trasporto riguarda più luoghi di destinazione, animali in tante partite quanti sono tali luoghi; ogni partita deve essere accompagnata dai certificati e/o dalla documentazione di cui alla lett. c);

f) se gli animali o le produzioni di cui all'Allegato A, Parte II, soddisfano le disposizioni ivi indicate e sono destinati ad essere esportati in un Paese terzo, il trasporto, deve, salvo caso d'urgenza autorizzato dall'autorità competente garantire il benessere degli animali, rimanere sotto controllo doganale fino al luogo d'uscita dal territorio comunitario;

g) per gli animali o le produzioni di cui all'Allegato A, Parte II, che non soddisfano le disposizioni ivi indicate, o se trattasi di

animali o di produzioni che figurano nell'Allegato B, il transito può essere effettuato solo se espressamente autorizzato dall'autorità competente dello Stato membro di transito.

3. è vietato spedire nel territorio di un altro Stato membro:

a) gli animali e le produzioni di cui all'Allegato A, Parte II, che sono da eliminare nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie non elencate nell'Allegato C;

b) gli animali e le produzioni di cui agli allegati A Parte II e B Parte II se non possono essere commercializzati nel territorio nazionale per motivi sanitari o di polizia sanitaria giustificabili dall'art. 36 del Trattato di Roma.

4. Fatte salve le funzioni di controllo vigenti l'autorità competente sottopone a controlli le aziende, i mercati e i centri di raccolta autorizzati, i centri e gli organismi allo scopo di accertarsi che gli animali o le produzioni destinati agli scambi siano conformi ai requisiti di cui al comma 1 e rispettino in particolare le condizioni di cui al comma 2, lett. *b)* e *c)*.

5. Se esiste un sospetto fondato che i requisiti non sono rispettati, l'autorità competente procede alle verifiche necessarie e, in caso di conferma del sospetto, adotta le misure adeguate con eventuale sequestro dell'azienda, del centro o dell'organismo in questione.

10 - 1. I detentori di animali e delle produzioni di cui all'Allegato A Parte II, che siano destinati agli scambi:

a) osservano le condizioni sanitarie stabilite dalle disposizioni nazionali e comunitarie in tutte le fasi della produzione della commercializzazione;

b) controllano gli animali e le produzioni da un punto di vista veterinario con la stes-

sa accuratezza posta nei confronti di quelli destinati al mercato nazionale;

c) utilizzano per il trasporto mezzi appropriati a garantire il rispetto delle norme igieniche;

2. Il veterinario ufficiale che ha rilasciato il certificato o il documento che accompagna gli animali o le produzioni, comunica, il giorno stesso del loro rilascio, all'autorità centrale dello Stato destinatario e a quello competente del luogo di destinazione, le informazioni stabilite della Commissione.

Capo V CONTROLLI NEL LUOGO DI DESTINAZIONE SUGLI ANIMALI E LORO PRODUZIONI DI CUI ALL'ALLEGATO A, PARTE II

11 - 1. L'autorità competente applica le seguenti misure di controllo:

a) nel luogo di destinazione, controlli veterinari non sistematici in maniera non discriminatoria, per verificare il rispetto delle condizioni poste dall'art. 9, procedendo eventualmente a prelievo di campioni;

b) durante il trasporto i controlli necessari in caso di sospetto di infrazione;

c) per quanto riguarda gli animali di cui all'Allegato A Parte II originari di un altro Stato membro, se destinati:

1) ad un mercato o centro di raccolta autorizzati ai sensi delle disposizioni comunitarie, il gestore è responsabile dell'ammissione degli animali che non soddisfino le condizioni di cui all'art. 9, commi 1 e 2 l'autorità competente verifica, mediante controlli non discriminatori dei certificati e dei documenti di accompagnamento che gli animali soddisfano a tali condizioni;

2) ad un macello posto sotto la responsabilità di un veterinario ufficiale questi si accerta anche sulla base del certificato e dei

documenti di accompagnamento, che siano macellati solo animali che rispondono alle condizioni di cui all'art. 9, commi 1 e 2; il gestore del macello è responsabile della macellazione che non rispetti le prescrizioni dell'art. 9, comma 2, lett. *b*) e *c*);

3) ad un commerciante registrato che procede al frazionamento delle partite o a qualsiasi stabilimento non soggetto a controllo permanente, questo commerciante o questo stabilimento sono considerati come destinatari degli animali e si applicano le disposizioni di cui al comma 2;

4) ad aziende, ad un centro o ad un organismo, compreso il caso di scarico parziale durante il trasporto, ogni animale o gruppo di animali deve essere accompagnato, conformemente all'art. 9, commi 1 e 2, dall'originale del certificato sanitario o del documento di accompagnamento fino al destinatario ivi menzionato.

2. I destinatari di cui al comma 1, lettera *c*, punti 3) e 4), prima di ogni frazionamento o successiva commercializzazione verificano la presenza di marchi di identificazione certificati o documenti menzionati all'art. 9, comma 2, lett. *b*) e *c*) e segnalano qualsiasi mancanza o anomalia all'autorità competente e, in quest'ultimo caso, isolano gli animali in questione fino a che l'autorità competente abbia deciso sulla sorte da riservare a loro.

3. Le garanzie richieste ai destinatari di cui al comma 1 lett. *c*) punti 3 e 4 sono stabilite nell'ambito di una convenzione da stipulare con la competente autorità al momento della registrazione preliminare prevista dall'art. 5, comma 4, lett. *a*). Il rispetto delle garanzie previste in tale convenzione è assicurato mediante controlli non sistematici.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche ai destinatari dei prodotti di cui all'Allegato B Parte II.

5. Gli operatori primi destinatari mate-

riali di animali provenienti da un altro Stato membro:

a) sono tenuti a segnalare l'arrivo degli animali o di prodotti, la natura della spedizione e la data prevedibile dell'arrivo, nelle ventiquattro ore precedenti, non tenendo conto dei giorni festivi; comunque, in casi eccezionali l'autorità competente del luogo di arrivo può richiedere la notifica con 48 ore di anticipo; la notifica non è richiesta per i cavalli registrati muniti del documento di identificazione previsto dalle disposizioni della Dir. n. 90/427/CEE;

b) conservano per un anno i certificati sanitari o i documenti di cui all'art. 9, e li esibiscono a richiesta della competente autorità.

6. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, adotta le modalità di applicazione del presente articolo, in conformità delle decisioni della Commissione delle Comunità europee.

12 - 1. Nei casi in cui le disposizioni prevedono la quarantena per gli animali vivi, questa avviene di norma, presso l'azienda destinataria.

2. La quarantena, ove sia richiesta da particolari motivi veterinari può avvenire in un apposito centro che è considerato come il luogo di destinazione della spedizione.

3. Il Ministero della sanità comunica alla Commissione le ragioni di tale misura.

13 - 1. Se, in occasione di un controllo effettuato nel luogo di destinazione della spedizione o durante il trasporto viene constatata la presenza di agenti generatori di una malattia contemplata nell'ordinanza ministeriale 6 ottobre 1984 e successive modifiche di una zoonosi o malattia oppure di altre cause suscettibili di costituire un grave rischio per gli animali o per l'uomo oppure la provenienza da una regione contaminata da una malattia epizootica, l'autorità compe-

tente dispone di mettere in quarantena l'animale o la partita di animali nel centro di quarantena più vicino o di abatterli o di distruggerli; se si tratta di prodotti di cui all'Allegato A Parte I, si provvede alla loro distruzione.

2. Le spese relative alle misure previste al comma 1 sono a carico dello speditore o del suo mandatario o della persona che ha a carico i prodotti o gli animali.

3. Le constatazioni fatte, le decisioni prese nonché le relative motivazioni sono comunicate immediatamente alle competenti autorità degli altri Stati membri e alla Commissione delle Comunità europee.

4. Possono essere applicate le misure di salvaguardia occorrenti, informandone gli altri Stati membri e la Commissione delle Comunità europee.

5. In caso di situazioni non regolate da disposizioni comunitarie, il Ministero della sanità interessa la Commissione delle Comunità europee.

6. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, se in occasione di un controllo effettuato nel luogo di destinazione o durante il trasporto, viene constatato che gli animali o i prodotti non soddisfano le condizioni prescritte può essere lasciato allo speditore o al suo mandatario, se le condizioni di salubrità o di polizia sanitaria lo consentano, di scegliere a proprie spese tra:

a) in caso di presenza di residui, il loro mantenimento sotto controllo finché sia stata confermata l'osservanza delle norme comunitarie e, nel caso di mancata osservanza, l'applicazione delle misure previste dalla normativa comunitaria;

b) l'abbattimento degli animali e la distruzione dei prodotti;

c) la loro rispedizione su autorizzazione della competente autorità dello Stato membro di spedizione e la preventiva informazione dello Stato o degli Stati membri di transito.

7. In caso si tratti di irregolarità concernenti il certificato o i documenti, prima di ricorrere alla rispedizione deve essere concesso allo speditore un periodo di tempo per la regolarizzazione.

8. Gli elenchi delle malattie di cui al comma 1 sono stabiliti dalla Commissione delle Comunità europee e pubblicati, a cura del Ministero della sanità, nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

9. Il Ministero della sanità, con proprio decreto, adotta le modalità di applicazione del presente articolo, in conformità delle decisioni della Commissione delle Comunità europee.

13-bis - 1. Chiunque effettua gli scambi di animali e prodotti di origine animale senza la preventiva registrazione di cui agli artt. 5 e 11 è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire quaranta milioni. In caso di recidiva sono sospesi la licenza o il permesso di importazione per tre mesi.

2. Chi, essendovi obbligato in applicazione degli artt. 5 e 11, non provvede alla stipula della prevista convenzione è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

3. L'operatore registrato o convenzionato che non ottempera agli obblighi contratti con la registrazione o con la convenzione è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire tre milioni per ogni singolo obbligo violato.

14 - 1. La competente autorità che accerti uno dei casi di cui all'art. 8, si mette immediatamente in contatto con l'autorità dello Stato membro speditore perché possa prendere tutte le misure necessarie e comunica all'autorità richiedente la natura dei controlli effettuati, le decisioni prese e le relative motivazioni.

2. Se l'autorità richiedente nutre il timore che tali misure non siano sufficienti essa esamina insieme alla competente autorità dello Stato membro speditore i mezzi per ovviare alla situazione, se del caso con una visita in loco.

3. Se attraverso i controlli previsti all'art. 8, la competente autorità constata irregolarità dello Stato membro destinatario informa le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione chiedendo eventualmente di adottare le decisioni del caso.

4. In attesa delle conclusioni della Commissione:

a) lo Stato membro speditore deve, su richiesta dello Stato membro destinatario, potenziare i controlli sugli animali o sui prodotti provenienti dall'azienda, dal centro, dall'organismo, dal mercato o centro di raccolta riconosciuti o dalla regione in questione e, se si tratta di gravi motivi di salute animale o di salubrità, sospendere il rilascio dei certificati o dei documenti di trasporto;

b) lo Stato membro destinatario può, per motivi gravi di salvaguardia della sanità pubblica o di salute animale, adottare provvedimenti cautelari nei confronti delle aziende, dei centri e degli organismi interessati o, in caso di epizootia, nei confronti della zona di protezione prevista dalla normativa comunitaria dello Stato membro speditore.

14-bis - 1. Nel caso in cui i prodotti o gli

animali di cui all'art. 1 sono sottoposti a controllo veterinario, a sondaggio e in modo non discriminatorio, ai sensi del presente decreto, al fine di accertare l'esistenza di un rischio per la salute pubblica o per la sanità animale, gli uffici veterinari di cui all'Allegato A al D.Lgs. 30 gennaio 1993, n. 27, dispongono che l'azienda sanitaria locale competente per territorio applichi la misura sanitaria cautelare del differimento dell'ulteriore commercializzazione dell'intera partita di merce interessata, in attesa dell'esito del controllo disposto.

2. Nel caso in cui dal controllo di cui al comma 1 risulti un rischio per la salute pubblica o per la sanità animale, le successive cinque partite di merce di analoga tipologia e provenienza, introdotte nel territorio nazionale, sono considerate sospette e gli uffici veterinari di cui all'Allegato A al D.Lgs. 30 gennaio 1993, n. 27, dispongono sulle stesse ulteriori controlli veterinari nonché l'applicazione, da parte della azienda sanitaria locale competente per territorio, della misura sanitaria di cui al comma 1.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 il campionamento deve essere effettuato in modo da assicurare la disponibilità delle aliquote necessarie ai fini della contestazione nei confronti dello Stato membro di spedizione, secondo le procedure comunitarie.

4. Resta fermo quanto previsto dall'art. 126, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

ALLEGATO A

Parte I LEGISLAZIONI VETERINARIE

- Dir. n. 64/433/CEE del Consiglio 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (*G.U. n. 121 del 29 luglio 1964, pag. 2012/64*), modificata da ultimo dalla Dir. n. 88/657/CEE (*G.U. n. L 382 del 31 dicembre 1988, pag. 3*).

- Dir. n. 71/118/CEE del Consiglio 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in ma-

teria di scambi di carni fresche di volatili da cortile (G.U. n. L 55 dell'8 marzo 1971, pag. 23), modificata da ultimo dalla Dir. n. 88/657/CEE (G.U. n. L 382 del 31 dicembre 1988, pag. 3).

- Dir. n. 72/461/CEE del Consiglio 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intercomunitari di carni fresche (G.U. n. L 302 del 31 dicembre 1972, pag. 24), modificata da ultimo dalla Dir. n. 87/489/CEE (G.U. n. L 280 del 3 ottobre 1987, pag. 28).

- Dir. n. 77/99/CEE del Consiglio 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intercomunitari di prodotti a base di carne (G.U. n. L 26 del 31 dicembre 1977, pag. 85), modificata da ultimo dalla Dir. n. 89/227/CEE (G.U. n. L 93 del 6 aprile 1989, pag. 25).

- Dir. n. 80/235/CEE del Consiglio 22 gennaio 1980, relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intercomunitari di prodotti a base di carni (G.U. n. L 47 del 21 febbraio 1980, pag. 4), modificata da ultimo dalla Dir. n. 88/660/CEE (G.U. n. L 382 del 31 dicembre 1988, pag. 35).

- Dir. n. 85/397/CEE del Consiglio 5 agosto 1985, concernente i problemi sanitari e di polizia sanitaria negli scambi intercomunitari di latte trattato termicamente (G.U. n. L 226 del 24 agosto 1985, pag. 13), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (G.U. n. L 362 del 31 dicembre 1985, pag. 8).

- Dir. n. 88/657/CEE del Consiglio 14 dicembre 1988, che fissa i requisiti relativi alla produzione ed agli scambi delle carni macinate, delle carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi e delle preparazioni di carni (G.U. n. L 382 del 31 dicembre 1988, pag. 33).

- Dir. n. 89/437/CEE del Consiglio 20 giugno 1989, concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti (G.U. n. L 212 del 22 luglio 1989, pag. 87).

Parte II

I. LEGISLAZIONE VETERINARIA

- Dir. n. 64/432/CEE del Consiglio 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intercomunitari di animali delle specie bovina e suina (G.U. n. L 121 del 29 luglio 1964, pag. 1977/64).

- Dir. n. 88/407/CEE del Consiglio 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intercomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (G.U. n. L 194 del 22 luglio 1988, pag. 10)

- Dir. n. 89/556/CEE del Consiglio 25 giugno 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intercomunitari e le importazioni da paesi di embrioni di animali domestici della specie bovina (G.U. n. L 302 del 19 ottobre 1989, pag. 1).

- Dir. n. 90/426/CEE del Consiglio 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (G.U. n. L 224 del 18 agosto 1990, pag. 42).

- Dir. n. 90/429/CEE del Consiglio 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intercomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina (G.U. n. L 224 del 18 agosto 1990, pag. 62).

- Dir. n. 90/539/CEE del Consiglio 15 ottobre 1990 relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova.

- Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (*G.U. L 273 del 10 ottobre 2002, pag. 1*).

II. LEGISLAZIONE ZOOTECNICA

- Dir. n. 77/504/CEE del Consiglio 25 luglio 1977, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (*G.U. n. L 206 del 12 agosto 1977, pag. 8*).

- Dir. n. 88/661/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1988, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina (*G.U. n. L 382 del 31 dicembre 1988, pag. 36*).

- Dir. n. 89/316/CEE del Consiglio 30 maggio 1989, relativa agli animali della specie ovina e caprina riproduttori di razza pura (*G.U. n. L 153 dell'8 giugno 1989, pag. 30*).

- Dir. n. 90/427/CEE del Consiglio 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intercomunitari di equidi (*G.U. n. L 224 dell'8 agosto 1990, pag. 55*).

ALLEGATO B

Parte I

PRODOTTI CHE NON FORMANO OGGETTO DI ARMONIZZAZIONE COMUNITARIA, MA I CUI SCAMBI SAREBBERO SOGGETTI AI CONTROLLI PREVISTI DALLA PRESENTE DIR. N. ???

Prodotti di origine animale contemplati dall'Allegato II del trattato:

- carni di coniglio e di selvaggina
- latte crudo e prodotti a base di latte
- prodotti dell'acquacoltura destinati al consumo umano
- prodotti della pesca destinati al consumo umano
- molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano
- prodotti a base di carni di selvaggina e di coniglio
- sangue
- grassi animali fusi, ciccioli e sottoprodotti della fusione
- miele
- lumache destinate al consumo umano
- cosce di rana destinate al consumo umano.

Parte II

ANIMALI E PRODOTTI CHE NON FORMANO OGGETTO DI ARMONIZZAZIONE MA I CUI SCAMBI SARANNO SOGGETTI AI CONTROLLI PREVISTI DALLA PRESENTE DIR. N. ???

A. Animali vivi delle specie seguenti:

- ovini e caprini,

- conigli domestici.

B. Prodotti:

- rifiuti di animali trasformati come ingredienti per alimenti per animali.

ALLEGATO C

ELENCO DELLE MALATTIE EPIZOOZIE,
SOGGETTE AD INTERVENTO OBBLIGATORIO D'EMERGENZA
E A RESTRIZIONI TERRITORIALI (STATI MEMBRI, REGIONI O ZONE)

- Afta epizootica
- Peste suina classica
- Peste suina africana
- Malattia vescicolare dei suini
- Malattia di Newcastle
- Peste bovina
- Peste dei piccoli ruminanti
- Stomatite vescicolare
- Febbre catarrale
- Peste equina
- Encefalomyelite virale equina
- Malattia di Teschen
- Influenza aviaria
- Vaiolo degli ovicapri
- Dermatite modulare contagiosa
- Febbre della Rift Valley
- Pleuropolmonite contagiosa dei bovini

**8 - D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 146 - Attuazione della Dir. n. 98/58/CE
relativa alla protezione degli animali negli allevamenti (G.U. 24 aprile 2001, n. 95)**

1 - Ambito di applicazione - 1. Il presente decreto stabilisce le misure minime da osservare negli allevamenti per la protezione degli animali, ferme restando quelle di cui al D.P.R. 24 maggio 1988, n. 233, al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 533, e al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 534.

2. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) animale: qualsiasi animale, inclusi pesci, rettili e anfibi, allevato o custodito per la produzione di derrate alimentari, lana, pelli, pellicce o per altri scopi agricoli;

b) proprietario o custode ovvero detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica che, anche temporaneamente, è responsabile o si occupa degli animali;

c) autorità competente: il Ministero della sanità e le autorità sanitarie territorialmente competenti, ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche.

3. Il presente decreto non si applica agli animali:

a) che vivono in ambiente selvatico;

b) destinati a partecipare a gare, esposizioni, manifestazioni, ad attività culturali o sportive;

c) da sperimentazione o da laboratorio;

d) invertebrati.

2 - Obblighi dei proprietari, dei custodi dei detentori degli animali - 1. Il proprietario o il custode ovvero il detentore deve:

a) adottare misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e affinché non vengano loro provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili;

b) allevare e custodire gli animali diversi dai pesci, rettili e anfibi, in conformità alle disposizioni di cui all'Allegato.

2. Per favorire una migliore conoscenza degli animali domestici da allevamento, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano possono organizzare periodicamente, per il tramite dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, corsi di qualificazione professionale con frequenza obbligatoria per gli operatori del settore, allo scopo di favorire la più ampia conoscenza in materia di etologia animale applicata, fisiologia, zootecnia e giurisprudenza.

3. L'applicazione del comma 2 si attua senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

3 - Disposizioni di maggiore protezione per gli animali da pelliccia - 1. L'allevamento di animali con il solo e principale scopo di macellarli per il valore della loro pelliccia deve avvenire in conformità alle ulteriori disposizioni dettate al punto 22 dell'Allegato.

4 - Controlli - 1. Le autorità sanitarie territorialmente competenti:

a) dispongono ispezioni per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto, da effettuare anche in occasione di altri controlli; in tale attività, la conformità delle modalità di allevamento e custodia degli animali alle disposizioni di cui all'Allegato deve essere valutata tenuto conto della specie, del grado di sviluppo, adattamento e addomesticamento, nonché delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche;

b) trasmettono al Ministero della sanità, nei termini da esso stabiliti e utilizzando il modello appositamente predisposto, una re-

lazione sulle ispezioni di cui alla lett. *a*) anche ai fini del successivo comma 2.

2. Il Ministero della sanità presenta alla Commissione europea, secondo le modalità da essa stabilite, una relazione complessiva sui risultati delle ispezioni di cui al comma 1.

5 - Controlli veterinari comunitari - 1. Gli esperti veterinari della Commissione europea ed il Ministero della sanità, anche al fine di garantire l'applicazione uniforme all'interno del territorio nazionale, possono procedere a controlli per:

a) verificare che siano rispettati i requisiti stabiliti dal presente decreto;

b) accertare che le ispezioni di cui all'art. 4, comma 1, lett. *a*), vengano effettuate secondo le modalità stabilite in sede nazionale e comunitaria.

2. L'autorità competente fornisce assistenza agli esperti veterinari della Commissione europea nell'espletamento degli incarichi di cui al comma 1.

3. I risultati dei controlli di cui al comma 1 formano oggetto di una relazione la cui elaborazione e diffusione ha luogo previa discussione tra gli incaricati della Commissione e il Ministero della sanità.

4. Il Ministero della sanità adotta i provvedimenti resi necessari dai risultati delle verifiche effettuate ai sensi del presente articolo.

6 - Disposizioni finali - 1. Ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, con decreti del Ministro della sanità, e per quanto di competenza, di concerto con i Ministri del-

le politiche agricole e forestali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono essere adottate norme tecniche relative alla protezione degli animali negli allevamenti di maggiore tutela di quelle previste dal presente decreto, nel rispetto delle norme generali del Trattato e informandone la Commissione europea, nonché specifiche prescrizioni zoonutarie e di benessere nell'importazione degli animali.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri e modalità per l'adozione di metodi alternativi all'alimentazione forzata per anatre e oche, nonché per la riconversione degli allevamenti di animali da pelliccia.

3. L'applicazione del comma 2 non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

7 - Sanzioni amministrative - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il custode ovvero il detentore che violino le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni.

2. Nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata sino alla metà ed è disposta la sospensione dell'esercizio dell'allevamento da uno a tre mesi facendo comunque obbligo a chi spetti di salvaguardare il benessere degli animali.

ALLEGATO
previsto dall'art. 2, comma 1, lett. *b*)

Personale

1. Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.

Controllo

2. Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze.

3. Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un'adeguata illuminazione fissa o mobile.

4. Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettieri asciutti o confortevoli.

Registrazione

5. Il proprietario o il custode ovvero il detentore degli animali tiene un registro dei trattamenti terapeutici effettuati. La registrazione e le relative modalità di conservazione sono effettuate secondo quanto previsto dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 336. Le mortalità sono denunciate ai sensi del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320.

6. I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell'autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta.

Libertà di movimento

7. La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Allorché continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche.

Fabbricati e locali di stabulazione

8. I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.

9. I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali.

10. La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.

11. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre prevedere un'adeguata illuminazione artificiale.

Animali custoditi al di fuori dei fabbricati

12. Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute.

Impianti automatici o meccanici

13. Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non è possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali.

Se la salute ed il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, deve essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio di aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali. In caso di guasto all'impianto e deve essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto. Detto sistema d'allarme deve essere sottoposto a controlli regolari.

Mangimi, acqua e altre sostanze

14. Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età e specie e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni.

15. Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche.

16. Tutti gli animali devono avere accesso ad un'adeguata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi.

17. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali.

18. Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto nell'art. 1, paragrafo 2, lett. c) della Dir. n. 96/22/CE, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuità per la sua salute e il suo benessere.

Mutilazioni e altre pratiche

19. è vietata la bruciatura dei tendini ed il taglio di ali per i volatili e di code per i bovini se non a fini terapeutici certificati. La cauterizzazione dell'abbozzo corneale è ammessa al di sotto delle tre settimane di vita. Il taglio del becco deve essere effettuato nei primi giorni di vita con il solo uso di apparecchiature che riducano al minimo le sofferenze degli animali. La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della maturità sessuale da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali.

A partire dal 1° gennaio 2004 è vietato l'uso dell'alimentazione forzata per anatre ed oche e la spiumatura di volatili vivi. Le pratiche di cui al presente punto sono effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda

Procedimenti di allevamento

20. Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni. Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali.

21. Nessun animale deve essere custodito in un allevamento se non sia ragionevole attendersi, in base al suo genotipo o fenotipo, che ciò possa avvenire senza effetti negativi sulla sua salute o sul suo benessere.

22. L'allevamento di animali con il solo e principale scopo di macellarli per il valore della loro pelliccia deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni seguenti.

Misure minime degli spazi per il visone allevato in gabbia, superficie libera con esclusione del nido:

- per animale adulto singolo centimetri quadrati 2550;
- per animale adulto e piccoli centimetri quadrati 2550;
- per animali giovani dopo lo svezzamento, fino a due animali per spazio, centimetri quadrati 2550.

L'altezza della gabbia non deve essere inferiore a cm 45.

Per tali spazi devono inoltre essere rispettate una larghezza non inferiore a cm 30 ed una lunghezza non inferiore a cm 70.

Le sopraindicate misure si applicano ai nuovi allevamenti o in caso di ristrutturazione degli esistenti.

Tutti gli allevamenti dotati di gabbie con superfici inferiori a centimetri quadrati 1600 e/o altezza inferiore a cm 35 devono adeguarsi alle norme sopra riportate entro il 31 dicembre 2001; tutti gli allevamenti dotati di gabbie con superfici superiori a centimetri quadrati 1600 e/o altezza superiore a cm 35 devono adeguarsi alle norme sopra riportate entro il 31 luglio 2008

A partire dal 1° gennaio 2008 l'allevamento di animali con il solo e principale scopo di macellarli per il valore della loro pelliccia deve avvenire a terra in recinti opportunamente costruiti e arricchiti, capaci di soddisfare il benessere degli animali. Tali recinti devono contenere appositi elementi quali rami dove gli animali possano arrampicarsi, oggetti manipolabili, almeno una tana per ciascun animale presente nel recinto. Il recinto deve inoltre contenere un nido delle dimensioni di cm 50 per cm 50 per ciascun animale presente nel recinto stesso. I visoni devono altresì disporre di un contenitore per l'acqua di dimensioni di m 2 per m 2 con profondità di almeno cm 50 al fine di consentire l'espletamento delle proprie funzioni etologiche primarie.

9 - D.LGS. 18 MAGGIO 2001, N. 275 - Riordino del sistema sanzionatorio in materia di commercio di specie animali e vegetali protette, a norma dell'art. 5 della L. 21 dicembre 1999, n. 526 (G.U. 11 luglio 2001, n. 159)

1 - Modifica all'art. 1 della L. 7 febbraio 1992, n. 150 - 1. Omissis. (1).

(1) Sostituisce l'art. 1, L. 7 febbraio 1992, n. 150.

2 - Modifica all'art. 2 della L. 7 febbraio 1992, n. 150 - 1. Omissis. (2).

(2) Sostituisce l'art. 2, L. 7 febbraio 1992, n. 150.

3 - Integrazione della L. 7 febbraio 1992, n. 150 - 1. Omissis. (3).

(3) Aggiunge l'art. 3-bis alla L. 7 febbraio 1992, n. 150.

4 - Modifica all'art. 4 della L. 7 febbraio 1992, n. 150 - 1. Omissis. (4).

(4) Sostituisce l'art. 4, L. 7 febbraio 1992, n. 150.

5 - Nuove sanzioni penali in materia di importazione - 1. Chiunque, in violazione di quanto previsto dal Reg. (CEE) n. 3254/1991 del Consiglio, del 4 novembre 1991, e successive modificazioni e integrazioni, in relazione agli esemplari appartenenti alle specie di cui all'Allegato I e successive modificazioni del predetto regolamento, introduce nel territorio nazionale, senza la prescritta certificazione ovvero con certificazione non valida, pellicce animali o altre merci contenenti pellicce animali, elencate nell'Allegato II e successive modifica-

zioni del medesimo regolamento, aventi come origine uno Stato previsto dall'Allegato alla Decisione 98/596/CE della Commissione, del 14 ottobre 1998, e successive modificazioni, anche se riesportate da altro Stato, o introduce nel territorio nazionale pellicce animali o altre merci contenenti pellicce animali, elencate nel predetto Allegato II e successive modificazioni, aventi come origine uno Stato non previsto nell'Allegato alla Decisione 98/596/CE della Commissione, del 14 ottobre 1998, e successive modificazioni, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto fino ad un anno.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire centocinquantamila. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

3. In caso di violazione dei divieti di cui al comma 1 è disposta la confisca degli esemplari animali o dei prodotti da essi derivati, le cui spese di mantenimento sono a carico del soggetto destinatario del provvedimento di confisca.

4. A seguito della confisca si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, della L. 7 febbraio 1992, n. 150, modificata dal D.L. 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 marzo 1993, n. 59.

10 – ORDINANZA 12 DICEMBRE 2006 - Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani

1 - 1. Sono vietati:

a) l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività dei cani;

b) l'addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività di cani appartenenti a incroci o razze di cui all'elenco Allegato;

c) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di sviluppare l'aggressività;

d) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'art. 1, commi 2 e 3, della L. 14 dicembre 2000, n. 376;

e) gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane, o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare:

i) il taglio della coda;

ii) il taglio delle orecchie;

iii) la recisione delle corde vocali;

2. Il divieto di cui al punto 1 lett. *e)* non si applica agli interventi curativi necessari per ragioni di medicina veterinaria.

2 - 1. I proprietari e i detentori di cani, analogamente a quanto previsto dall'art. 83, primo comma, lett. *c)* e *d)* del regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, hanno l'obbligo di:

a) applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;

b) applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto.

2. I proprietari e i detentori di cani di razza di cui all'elenco allegato devono applicare sia il guinzaglio sia la museruola ai cani sia quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico sia quando si

trovano nei locali pubblici o sui pubblici mezzi di trasporto 3. Gli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati come cani guida.

3 - 1. Chiunque posseda o detenga cani di cui all'art. 1, comma 1 lett. *b)* ha l'obbligo di vigilare con particolare attenzione sulla detenzione degli stessi al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone e deve stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane.

4 - 1. L'uso di collari elettrici o altri congegni atti a determinare scosse o impulsi elettrici sui cani procura paura e sofferenza e può provocare reazioni di aggressività da parte degli animali stessi.

Pertanto l'impiego di tali strumenti si configura come maltrattamento e chiunque li utilizzi è perseguibile ai sensi della L. 20 luglio 2004, n. 189.

5 - 1. Si definisce cane con aggressività non controllata quel soggetto che, non provocato, lede o minaccia di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal proprietario o detentore dell'animale.

2. I servizi veterinari tengono aggiornato un archivio dei cani morsicatori e dei cani con aggressività non controllata rilevati, nonché dei cani di cui all'elenco allegato al fine di predisporre i necessari interventi di controllo per la tutela della incolumità pubblica.

3. L'autorità sanitaria competente, in collaborazione con la Azienda sanitaria locale stabilisce:

a) i criteri per la classificazione del rischio da cani di proprietà con aggressività non controllata con i relativi parametri per la rilevazione;

b) i percorsi di controllo e rieducazione per la prevenzione delle morsicature;

c) l'obbligo per i proprietari dei cani cui al comma 1 di stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane;

d) ulteriori prescrizioni e misure atte a controllare o limitare il rischio di morsicature.

4. è vietato acquistare, possedere o detenere cani di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) e di cui al comma 1 del presente articolo:

a) ai delinquenti abituali o per tendenza;

b) a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;

c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;

d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui agli artt. 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques

c.p. e, per quelli previsti dall'art. 2 della L. 20 luglio 2004, n. 189;

e) ai minori di diciotto anni e agli interdetti o inabilitati per infermità.

5. Il proprietario o il detentore di un cane di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) e di cui al comma 1 del presente articolo che non è in grado di mantenere il possesso del proprio cane nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza deve interessare le autorità veterinarie competenti del territorio al fine di ricercare con le amministrazioni comunali idonee soluzioni di gestione dell'animale stesso ivi compresa la valutazione ai sensi dell'art. 2, comma 6 L. 14 agosto 1991, n. 281.

6. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili del fuoco.

6 - 1. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono sanzionate dalle Amministrazioni competenti secondo i parametri territoriali in vigore.

La presente ordinanza è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* ed ha efficacia per un anno a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

ALLEGATO

Elenco delle razze canine e di incroci di razze a rischio di aggressività di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), della presente ordinanza:

- American Bulldog;
- Cane da pastore di Charplanina;
- Cane da pastore dell'Anatolia;
- Cane da pastore dell'Asia centrale;
- Cane da pastore del Caucaso;
- Cane da Serra da Estreilla;
- Dogo Argentino;
- Fila brasileiro;
- Perro da canapo majoero;
- Perro da presa canario;
- Perro da presa Mallorquin;
- Pit bull;
- Pit bull mastiff;
- Pit bull terrier;
- Rafeiro do alentejo;
- Rottweiler;
- Tosa inu.

